

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43

**PIANO D'AZIONE NAZIONALE  
PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI**

*(Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)*

*Bozza 8 novembre 2012*

# Indice

44

## <sup>45</sup>**46 Premessa**

47

## **48 A. Azioni**

### <sup>48</sup>**50 A.1 Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti**

51 (Articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012)

52 A.1.1 Il sistema di formazione

53 A.1.2 Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e alla vendita

54 A.1.3 Certificati di abilitazione alla consulenza

55 A.1.4 Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "utilizzatore  
56 professionale" e "distributore"

57 A.1.5 Requisiti di accesso ai corsi di formazione per "consulenza"

58 A.1.6 Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione

59 A.1.7 Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori  
60 professionali

61 A.1.8 Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione

62 A.1.9 Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di  
63 aggiornamento

64 A.1.10 Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento

65 A.1.11 Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni

66 A.1.12 Sospensione e revoca delle abilitazioni.

67 A.1.13 Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari

68 A.1.14 Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)

69

### **70 A.2 Informazione e sensibilizzazione** (Articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2012)

71 A.2.1 Programmi di informazione e sensibilizzazione

72 A.2.2 Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, della popolazione interessata e  
73 potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari

74 A.2.3 Informazioni tra le aziende agricole

75 A.2.4 Banca dati sugli avvelenamenti acuti da prodotti fitosanitari

76 A.2.5 Attivazione di insegnamenti ad hoc in corsi di laurea attinenti

77

### **78 A.3 Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei Prodotti Fitosanitari**

79 (Articolo 12 del decreto legislativo n.150/2012 )

80 A.3.1 Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione (taratura) e  
81 manutenzione

82 A.3.2 Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016

83 A.3.3 Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi

84 A.3.4 Esoneri

85 A.3.5 Esecuzione del controllo funzionale periodico

86 A.3.6 Regolazione (taratura) e manutenzione periodica delle attrezzature

87 A.3.7 Regolazione (taratura) effettuata presso centri prova (volontaria)

88 A.3.8 Centri Prova e organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione  
89 (taratura)

90 A.3.9 Verifica dell'attività svolta dai Centri prova e dai tecnici abilitati

91 A.3.10 Costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati

92 A.3.11 Mutuo riconoscimento

93

<sup>94</sup>

3

4

95	<b>A.4 Irrorazione aerea</b> (Articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2012)
96	A.4.1 Prescrizioni di carattere generale
97	A.4.2 Richiesta di autorizzazione
98	A.4.3 Procedura autorizzativa
99	A.4.4 Informazioni alla popolazione interessata e alle autorità locali
100	A.4.5 Prescrizioni specifiche
101	A.4.6 Vigilanza
102	
103	<b>A.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la</b>
104	<b>riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree</b>
105	<b>frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)</b> (Articoli 14 e 15 del decreto legislativo
106	n.150/2012)
107	
108	A.5.1 Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
109	A.5.1.1 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico
110	A.5.1.2 Misure specifiche per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo
111	umano
112	A.5.1.3 Misure volontarie di accompagnamento
113	A.5.1.3.1 Tecniche di applicazione che riducono la deriva
114	A.5.1.3.2 Utilizzo di fasce vegetate non trattate che riducono il ruscellamento e il drenaggio
115	A.5.2 Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come
116	acque di balneazione
117	A.5.3 Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le
118	linee ferroviarie
119	A.5.4 Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo
120	le strade
121	A.5.5 Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da
122	gruppi vulnerabili
123	A.5.5.1 Gestione della flora infestante
124	A.5.5.2 Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida
125	A.5.6 Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti
126	fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
127	A.5.7 Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette
128	A.5.7.1 Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari
129	A.5.7.2 Misure volontarie, complementari e di accompagnamento
130	
131	<b>A.6 Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e</b>
132	<b>delle rimanenze</b> (Articolo 17 del decreto legislativo n. 150/2012)
133	
134	A.6.1 Stoccaggio dei prodotti fitosanitari
135	A.6.2 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima
136	dell'applicazione
137	A.6.3 Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari
138	A.6.4 Smaltimento o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del
139	trattamento
140	A.6.5 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione
141	A.6.6 Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi
142	Imballaggi
143	
144	<b>A.7 Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (strategie fitosanitarie</b>
145	<b>sostenibili)</b> (Articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n.150/2012)
146	

- 147 A.7.1 Strategie fitosanitarie sostenibili  
148 A.7.2 La difesa integrata obbligatoria  
149 A.7.2.1 Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
150 A.7.2.2 Le Regioni e le Province autonome  
151 A.7.2.3 Le aziende agricole  
152 A.7.3 La difesa integrata volontaria  
153 A.7.3.1 Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
154 A.7.3.2 Le Regioni e le Province autonome  
155 A.7.3.3 Le aziende agricole  
156 A.7.4 Agricoltura biologica  
157 A.7.4.1 Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
158 A.7.4.2 Le Regioni e le Province autonome  
159 A.7.4.3 Le aziende agricole  
160

161 **B. Indicatori - Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del**

162 **Piano**

163 (Articolo 22 del decreto legislativo n.150/2012)

- 164 B.1 Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e profonde  
165 B.2 Indicatore dell'evoluzione della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque  
166

167 **C. Ricerca e sperimentazione a supporto del piano e alta formazione**

168 **D. Sistemi di controllo e sinergie con i controlli previsti dalla condizionalità**

169 **E. Misure di coordinamento per l'attuazione e l'aggiornamento del piano**

170 **F. Risorse finanziarie**

172 <sup>171</sup> **ALLEGATI**

- 173  
174- **Allegato I** - Obiettivi formativi specifici per le diverse tipologie di corso (di base e di  
175 aggiornamento)  
176- **Allegato II** - Componenti delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari  
177 oggetto del controllo funzionale, modalità di esecuzione dello stesso e requisiti di funzionalità  
178 che devono essere raggiunti  
179- **Allegato III** - Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei controlli  
180 funzionali  
181- **Allegato IV** - Contenuti del corso di formazione per l'autorizzazione dei tecnici che svolgono i  
182 controlli funzionali delle macchine irroratrici e requisiti dei Centri di prova  
183- **Allegato V** - Specie ed habitat di interesse comunitario legate agli ambienti acquatici  
184- **Allegato VI** – **Parte A** - Raccomandazioni per la manipolazione e lo stoccaggio dei prodotti  
185 fitosanitari e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.  
186 **Parte B** - Criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per  
187 incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di stoccaggio e manipolazione dei  
188 prodotti fitosanitari.  
189 - **Allegato VII** – Elenco esemplificativo degli indicatori.  
190

## Premessa

192

193 Sono passati oltre 10 anni, da quando, con l'elaborazione del Sesto programma di azione in  
194 materia di ambiente (2002-2012) adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio con Decisione n.  
195 1600/2002/CE fu avviata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio l'elaborazione della "*Strategia*  
196 *tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi*".

197 Già la prima comunicazione della Commissione COM (2002) 349, finalizzata ad avviare  
198 un'ampia consultazione tra tutte le parti interessate, quali agricoltori, industria, altre parti sociali e  
199 autorità pubbliche, indicava quale obiettivo generale un uso dei prodotti fitosanitari adeguato al  
200 concetto di "sostenibilità" del modello agricolo, secondo le indicazioni dell'articolo 37 della Carta  
201 dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: "*Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il*  
202 *miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti*  
203 *conformemente al principio dello sviluppo sostenibile*".

204 Con lo svolgersi delle iniziative che hanno portato alla presentazione da parte della  
205 Commissione europea della proposta di direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, si è  
206 evoluta e rafforzata la consapevolezza che una significativa riduzione generale dei rischi associati  
207 all'uso dei prodotti fitosanitari fosse perfettamente compatibile con l'esigenza di garantire  
208 un'efficace protezione delle colture agrarie.

209 La direttiva 2009/128/CE assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione  
210 di politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e  
211 sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Tali politiche devono assicurare lo  
212 sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola per i quali il ricorso a molecole di sintesi  
213 è limitato al "minimo indispensabile".

214 La citata direttiva evidenzia l'opportunità che gli obiettivi dichiarati siano perseguiti, fra l'altro,  
215 anche attraverso specifici strumenti economici di sostegno e, all'articolo 4, prevede che ogni Stato  
216 Membro predisponga un apposito Piano d'Azione Nazionale, di seguito Piano.

217 Relativamente agli strumenti di sostegno, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 14  
218 agosto 2012, prevede che le relative disposizioni applicative siano armonizzate con le politiche, gli  
219 strumenti ed i dispositivi della Politica Agricola Comune (PAC).

220 Nella fase di definizione degli strumenti attuativi della futura PAC (2014-2020), le Autorità di  
221 gestione di ciascun documento programmatico definiscono le pertinenti misure e le risorse a  
222 disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari ai fini della quantificazione degli  
223 obiettivi previsti dal Piano.

224 Pertanto, la necessaria quantificazione degli obiettivi del Piano prevista ai sensi dell'art. 4 della  
225 direttiva 2009/128/CE e l'eventuale indicazione di ulteriori obiettivi, saranno effettuate mediante  
226 atto integrativo del Piano stesso, non appena il quadro delle misure previste e delle relative risorse  
227 finanziarie sarà disponibile.

228 Il Piano nasce da un articolato percorso e si caratterizza per obiettivi di lungo periodo. Esso si  
229 prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei  
230 prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità ambientale e sostenibilità.

231 Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari anche in  
232 aree extra agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie e i  
233 giardini, le scuole.

234 Al fine di ridurre i rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari, il Piano individua le  
235 seguenti azioni:

- 236 - assicurare una capillare e sistematica azione di formazione sui rischi connessi all'impiego  
237 dei prodotti fitosanitari
- 238 - garantire un'informazione accurata della popolazione circa i potenziali rischi associati  
239 all'impiego dei prodotti fitosanitari;
- 240 - assicurare una capillare e sistematica azione di controllo, regolazione e manutenzione delle  
241 macchine irroratrici;
- 242 - prevedere il divieto dell'irrorazione aerea, salvo deroghe in casi specifici;
- 243 - garantire specifiche azioni di protezione in aree ad elevata valenza ambientale e azioni di  
244 tutela dell'ambiente acquatico;
- 245 - favorire la corretta manipolazione e uno stoccaggio e smaltimento sicuri dei prodotti  
246 fitosanitari e dei loro contenitori;
- 247 - prevedere la difesa integrata delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un alto livello di  
248 biodiversità e la protezione dei nemici naturali, privilegiando le opportune tecniche  
249 agronomiche;
- 250 - prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura  
251 biologica, ai sensi del regolamento (CE) 834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n.  
252 4 del 3 febbraio 2011);
- 253 - individuare indicatori utili alla misura dell'efficacia delle azioni poste in essere con il Piano  
254 e favorire un'ampia divulgazione dei risultati del relativo monitoraggio.

255 L'attuazione del Piano richiede la partecipazione di tutte le parti interessate, dai produttori di  
256 prodotti fitosanitari agli operatori agricoli, dai servizi di assistenza tecnica alle Autorità preposte  
257 alle politiche d'indirizzo e supporto.

258 Particolare rilevanza riveste l'azione di monitoraggio volta a verificare i progressi compiuti, anche  
259 per consentire alle parti interessate di svolgere il proprio ruolo di stimolo e controllo.

260 I principali soggetti coinvolti sono: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il  
261 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, le Regioni e  
262 le Province autonome, gli Enti gestori delle aree Natura 2000 e delle aree naturali protette, gli  
263 operatori agricoli e ogni altro utilizzatore di prodotti fitosanitari, i produttori e i distributori di  
264 prodotti fitosanitari, i consulenti della difesa fitosanitaria, gli Enti gestori della rete ferroviaria e  
265 stradale, tutti gli Enti pubblici e privati che gestiscono aree verdi frequentate dalla popolazione.

266 Nella tabella che segue, con riferimento ai campi d'azione del Piano, sono riportati gli specifici  
267 obiettivi di protezione inerenti la salute umana e l'ambiente.

268 Tab. n. 1

Campi d'Azione	Azioni Principali	Target Protezione Salute				Target Tutela Ambiente	
		Consumatore	operatori agricoli professionali e non	popolazione presente nelle aree agricole	popolazione presente nelle aree pubbliche	ambiente acquatico e acque potabili	biodiversità ed ecosistemi
Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di PF	Certificato di abilitazione per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali	X	X	X	X	X	X
Vendita dei PF	Prescrizioni per la vendita	X	X			X	X
Informazione e sensibilizzazione	Programmi per la sensibilizzazione dei consumatori e degli utilizzatori professionali e non professionali	X	X	X	X	X	X
	Sistema Informativo Nazionale per la Sorveglianza sulle Intossicazioni acute da PF	X	X	X	X		
	Segnalazione del trattamento alla popolazione potenzialmente esposta			X			
	Attivazione di insegnamenti ad hoc in corsi di laurea attinenti	X	X	X	X	X	X
Controllo funzionale delle macchine irroratrici di PF	Obbligo del controllo funzionale delle attrezzature utilizzate per il trattamento	X	X	X		X	X
	Regolazione delle attrezzature utilizzate per il trattamento presso i Centri Autorizzati	X	X	X		X	X
Divieto di irrorazione aerea	Divieto di irrorazione aerea			X		X	X
Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF e misure di mitigazione del rischio per la tutela delle acque superficiali	X			X	X	X
	Specifiche sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF per la tutela delle acque destinate al consumo umano e delle falde acquifere	X			X	X	X

Campi d'Azione	Azioni Principali	Target Protezione Salute				Target Tutela Ambiente	
		Consumatore	operatori agricoli professionali e non	popolazione presente nelle aree agricole	popolazione presente nelle aree pubbliche	ambiente acquatico e acque potabili	biodiversità ed ecosistemi
Misure specifiche per la tutela delle aree protette	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree identificate ai fini della conservazione (dir.79/409/CEE e 92/43/CEE) e nelle altre aree naturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve ecc.)	X			X	X	X
	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF, entro 1 anno dall'entrata in vigore del PAN, nelle Zone Ramsar				X	X	X
Misure per la tutela di aree specifiche	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF nelle aree di accesso al pubblico: parchi, giardini pubblici, campi gioco, campi sportivi, cortili ecc.				X		
	Specifici divieti, sostituzioni e/o limitazioni d'uso dei PF lungo linee ferroviarie e strade				X	X	X
	Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo				X	X	X
Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei PF	Obblighi per la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei PF		X	X		X	X
	Applicazione delle BPA (Buone Pratiche Agricole) nella gestione dei PF all'interno dell'azienda	X	X	X		X	X
Difesa Fitosanitaria a basso apporto di PF	Difesa integrata obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2014		X	X			X
	Difesa integrata volontaria	X	X	X		X	X
	Agricoltura biologica	X	X	X		X	X



## AZIONI

269

270

### **271 A.1 Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti** **272 (articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150/2012)**

273

#### **274 A.1.1 - Il sistema di formazione**

2751. A decorrere dal 26 novembre 2013 è istituito un sistema di formazione obbligatoria e  
276 certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti. Il sistema riguarda sia la  
277 formazione di base che l'aggiornamento periodico.

2782. Le Regioni e le Province autonome provvedono al rilascio dei certificati di abilitazione per  
279 gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. I certificati di abilitazione sono  
280 rilasciati ai soggetti interessati, previa frequenza a specifici corsi di formazione di base e  
281 all'ottenimento di una valutazione positiva sulle materie elencate nell'Allegato I del decreto  
282 legislativo n. 150/ 2012.

2833. I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni e alla scadenza vengono rinnovati, a  
284 richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di  
285 aggiornamento. Il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione costituiscono le procedure  
286 attraverso le quali le Regioni e le Province autonome certificano la formazione periodica dei  
287 soggetti indicati al comma 1.

2884. Il certificato di abilitazione rilasciato dall'Autorità competente è personale e riporta i dati  
289 anagrafici e la foto dell'intestatario. Allo scopo di poterne accertare la validità riporta, inoltre, la  
290 data di rilascio e quella di scadenza.

2915. I certificati di abilitazione rilasciati a utilizzatori professionali, distributori e consulenti sono  
292 validi su tutto il territorio nazionale.

2936. Sono fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate, prima  
294 dell'entrata in vigore del sistema di formazione di cui al precedente punto 1, ai sensi del Decreto  
295 del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e s.m.i.. Tali abilitazioni, alla scadenza,  
296 sono rinnovate secondo le modalità previste dal Piano e dalle successive norme attuative di  
297 livello regionale e/o provinciale. In particolare i certificati di abilitazione alla vendita possono  
298 essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti  
299 previsti all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

300

#### **301 A.1.2 - Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e alla vendita**

3021. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei  
303 prodotti fitosanitari costituisce requisito obbligatorio per chiunque intenda acquistare e/o  
304 utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali.

3052. A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti  
306 fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o  
307 al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali.

308

#### **309 A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza**

310 A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza costituisce un  
311 requisito obbligatorio per svolgere attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria  
312 indirizzata alla difesa integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e  
313 ai metodi di difesa alternativi. L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei  
314 soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con società  
315 titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3,  
316 paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Su richiesta, il certificato di abilitazione  
317 all'attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

318 Allo scopo di facilitarne l'individuazione, le Regioni e le Province autonome possono rilasciare lo  
319 specifico certificato anche sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai fini  
320 dell'identificazione.

321

#### 322 **A.1.4 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per “utilizzatore professionale” e** 323 **“distributore”**

3241. I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari possono essere  
325 rilasciati a coloro che abbiano compiuto 18 anni.

3262. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di  
327 “distributore” soltanto i soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 8, comma 2 del  
328 decreto legislativo n. 150/2012.

3293. Il certificato di abilitazione alla vendita vale anche come abilitazione all'acquisto e  
330 all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

331

#### 332 **A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per “consulente”**

3331. Possono accedere ai corsi di formazione per il rilascio del certificato che abilita all'attività di  
334 “consulente” soltanto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 3 del  
335 decreto legislativo n. 150/2012.

3362. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente vale anche come certificato di  
337 abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, fatto salvo il rispetto di ulteriori  
338 requisiti previsti dalla normativa vigente, vale anche come certificato di abilitazione alla  
339 vendita.

340

#### 341 **A.1.6 - Modalità di rilascio dei certificati di abilitazione**

3421. Per ottenere il rilascio del certificato di abilitazione (all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e alla  
343 consulenza), tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso (salvo quanto previsto al  
344 successivo paragrafo A.1.7), sono tenuti a partecipare ai rispettivi corsi di formazione e al  
345 superamento dell'esame di abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 2. La  
346 frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 90% del monte ore complessivo e deve essere  
347 comprovata da specifico attestato di frequenza.

3482. Le Autorità regionali o provinciali competenti effettuano la valutazione delle conoscenze  
349 acquisite dai partecipanti ai corsi di formazione, attraverso un esame, con l'ausilio di  
350 commissioni composte da esperti nelle materie di cui all'allegato I del decreto legislativo n.  
351 150/2012, effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle  
352 minoranze linguistiche, secondo almeno una delle seguenti modalità:

- 353 a. somministrazione di test;
- 354 b. colloquio orale.

3553. Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da Regioni o Province  
356 autonome differenti da quelle che hanno organizzato i corsi medesimi. L'esame per il rilascio  
357 del certificato di abilitazione può essere sostenuto sia nella Regione/Provincia autonoma in cui  
358 il soggetto ha seguito il corso di formazione, sia in quella presso cui il soggetto richiedente  
359 risiede o è domiciliato. Il certificato di abilitazione viene, comunque, rilasciato dalla  
360 Regione/Provincia autonoma presso cui è stato sostenuto l'esame.

3614. Le Regioni e le Province autonome possono rilasciare il certificato di abilitazione all'attività di  
362 consulente, senza l'obbligo di frequenza al corso di formazione, a persone in possesso di  
363 entrambi i requisiti di seguito indicati:

- 364 a. hanno già frequentato corsi di formazione, nel settore della difesa integrata e biologica  
365 delle colture agrarie, riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente;

366 b. svolgono da almeno due anni ed in modo continuativo attività di assistenza tecnica alle  
367 aziende agricole nel settore della produzione integrata e/o biologica, nell'ambito di  
368 iniziative o programmi riconosciuti dall'Autorità regionale o provinciale competente.  
369 I soggetti di cui sopra sono tenuti a sostenere, comunque, l'esame di abilitazione organizzato  
370 dalla competente Regione o Provincia autonoma.

371

#### 372A.1.7 - **Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori 373 professionali**

374 Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di  
375 durata quinquennale o laurea in discipline agrarie e forestali e che intendano conseguire  
376 esclusivamente l'abilitazione per utilizzatori professionali.

377 Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti interessati sono comunque tenuti a  
378 superare l'esame di abilitazione. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi  
379 di aggiornamento, ai fini del rinnovo delle abilitazioni secondo le modalità di cui al successivo  
380 paragrafo A.1.8.

#### 381A.1.8 - **Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione**

383 I certificati di abilitazione vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della  
384 partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

#### 3851. **Utilizzatori professionali**

386 Per ottenere il rinnovo del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti  
387 fitosanitari, i soggetti interessati sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento. La relativa  
388 attività viene effettuata anche attraverso corsi basati su un sistema di crediti formativi da  
389 completare nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione. Al termine dei suddetti percorsi  
390 formativi gli Enti formatori rilasciano "un attestato di aggiornamento". Le abilitazioni vengono  
391 rinnovate dalle Autorità regionali o provinciali competenti previa verifica del predetto attestato.

#### 3922. **Distributori e consulenti**

393 Le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza vengono rinnovate  
394 dalle Autorità regionali o provinciali competenti, previa verifica dell'avvenuto a frequenza  
395 all'attività di aggiornamento. L'attività di aggiornamento può essere effettuata sia attraverso  
396 corsi, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire in modo continuativo nell'arco  
397 del periodo di validità dell'abilitazione. Le Autorità regionali o provinciali competenti  
398 individuano le iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai fini del raggiungimento  
399 dei crediti formativi.

#### 400A.1.9 - **Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento**

4021. La formazione degli utilizzatori professionali, distributori e consulenti è di competenza delle  
403 Regioni e delle Province autonome, che provvedono alla definizione degli standard formativi,  
404 per assicurare l'acquisizione di un'adeguata conoscenza nelle materie elencate nell'allegato I al  
405 decreto legislativo n. 150/2012. La programmazione e la realizzazione dei corsi viene effettuata  
406 sulla base dei fabbisogni formativi e nel rispetto dei criteri minimi comuni definiti dal Piano.  
407 Tale attività di programmazione ed organizzazione viene realizzata dalle Autorità competenti,  
408 oppure può essere affidata agli Organismi accreditati dalle Regioni e Province autonome per la  
409 formazione in agricoltura.

410 Le Regioni e le Province autonome individuano i requisiti che gli Organismi accreditati devono  
411 possedere per svolgere l'attività di formazione e di aggiornamento; approvano,  
412 preventivamente, i programmi formativi e verificano l'avvenuta realizzazione dei corsi  
413 assicurandosi che i relativi contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'allegato I al decreto  
414 legislativo n. 150/2012.

4152. I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi, propedeutici al rilascio od al rinnovo  
416 delle abilitazioni, devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali e non devono  
417 avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che  
418 distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di  
419 prodotti fitosanitari, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento  
420 (CE) n. 1107/2009.

421 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri  
422 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e in accordo con le Regioni e  
423 le Province autonome, attiva specifici percorsi formativi finalizzati a uniformare i contenuti e la  
424 metodologia didattica da adottare nei corsi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome.

4253. Le Regioni e le Province autonome concordano, a livello territoriale, con le Università e gli  
426 Istituti agrari, specifiche attività formative e/o seminariali sulle materie elencate nell'allegato I  
427 al decreto legislativo n.150/2012, per favorire la formazione di figure professionali adeguate ai  
428 compiti e agli obiettivi fissati dal Piano.

429

#### **430A.1.10 - Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e modalità di svolgimento**

4311. Le Regioni e le Province autonome programmano moduli formativi che prevedono unità  
432 didattiche comuni a tutti i soggetti ed unità didattiche specifiche per utilizzatori professionali,  
433 per distributori e per consulenti.

434 I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni (utilizzatori professionali,  
435 distributori e consulenti) devono avere una durata minima di 25 ore. I corsi di aggiornamento,  
436 necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata minima  
437 di 12 ore.

4382. Relativamente agli utilizzatori professionali possono essere individuate due diverse tipologie:

439 a. gli utilizzatori professionali agricoli, ivi compresi i contoterzisti;

440 b. gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi i contoterzisti.

441 Nell'ambito del medesimo percorso formativo (di base o di aggiornamento) dedicato agli  
442 utilizzatori professionali devono essere previste unità didattiche che tengano conto delle  
443 specifiche mansioni correlate alle due diverse tipologie professionali sopra individuate. Tenuto  
444 conto delle caratteristiche degli utilizzatori professionali coinvolti nell'attività formativa è  
445 raccomandata una metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso l'alternanza di lezioni  
446 teoriche e di momenti di esercitazioni pratiche, da effettuarsi anche con l'ausilio di specifico  
447 materiale didattico. Per ciascun profilo e per le diverse tipologie di corso (base o  
448 aggiornamento) devono essere realizzati gli obiettivi formativi specifici riportati nell'Allegato I,  
449 parte A.

4504. I corsi di aggiornamento per i distributori ed i consulenti possono essere realizzati ricorrendo a  
451 modalità FAD/E-learning, seguite da un tutor che ne attesti la veridicità e validità. La durata  
452 delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e  
453 validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.

454

#### **455A.1.11 - Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni**

456Le Autorità regionali o provinciali competenti sono tenute a trasmettere al Ministero delle politiche  
457agricole alimentari e forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2014, i dati relativi  
458alle diverse abilitazioni, come specificato all'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo  
459n.150/2012, secondo lo schema riportato nel citato Allegato I, parte B. Il Ministero delle politiche  
460agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome definiscono un sistema  
461informatico che consenta l'elaborazione dei dati o l'esportazione dei dati stessi in software di larga  
462diffusione, nonché le relative modalità di consultazione.

#### 464A.1.12 - **Sospensione e revoca delle abilitazioni.**

465Le competenti Autorità regionali e provinciali possono sospendere o revocare, mediante apposito  
466provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C. Il periodo  
467di sospensione o di revoca è stabilito dalle competenti Autorità regionali e provinciali in relazione  
468alle inadempienze riscontrate. In ogni caso il periodo di sospensione non può essere inferiore a sei  
469mesi.

#### 470A.1.13 - **Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari**

471A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della vendita deve essere presente almeno una  
472persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato di  
473abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita

474A decorrere dal 26 novembre 2015 decade l'obbligo di compilare il modulo numerato  
475progressivamente a cura del venditore, previsto dal comma 6, articolo 24 del DPR n. 290/01 e  
476s.m.i..

477Il distributore è tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto  
478fitosanitario deve essere utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto  
479stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto  
480fitosanitario sia utilizzabile per un periodo limitato.

#### 482A.1.14 - **Prescrizioni per utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)**

483L'utilizzatore di prodotti fitosanitari che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto ad informare  
484preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'Ente presso cui effettua il trattamento, delle  
485implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari. Si fa  
486riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di  
487eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce di  
488rispetto), e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un  
489rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari, o che potrebbero accedere in prossimità  
490o nelle aree trattate, così come previsto al successivo paragrafo A.2.2.. Il contoterzista provvede,  
491inoltre, ad annotare sul registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti  
492effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al  
493registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato, come previsto  
494all'articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo n.150/2012.

495Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale, anche nel caso in cui nella fattura emessa  
496sia addebitato, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il costo relativo al prodotto  
497fitosanitario distribuito.

498

#### 499**A.2 - Informazione e sensibilizzazione (articolo 11 del decreto legislativo n.** 500 **150/2012)**

501

##### 502A.2.1 - **Programmi di informazione e sensibilizzazione**

503Le Autorità nazionali competenti, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 150/2012, le Regioni  
504e le Province autonome definiscono, entro 12 mesi dall'approvazione del Piano, con il supporto del  
505Consiglio Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 14  
506agosto 2012, di seguito Consiglio, i programmi di informazione e sensibilizzazione della  
507popolazione sui rischi e sui potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi  
508non bersaglio e per l'ambiente, derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, nonché sui benefici  
509dell'utilizzo di metodi a basso apporto di prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla  
510produzione integrata e a quella biologica.

25

26

511 In tale ambito, verranno anche realizzati siti web istituzionali di informazione rivolti a:

512 • utilizzatori professionali e non professionali;

513 • popolazione generale e consumatori.

514

#### 515 **A.2.2 - Informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, della popolazione interessata e** 516 **potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari**

517 L'obbligo di segnalazione del trattamento rientra nei seguenti casi:

518 - impiego di prodotti fitosanitari in ambiti extra-agricoli, come ad esempio trattamenti  
519 realizzati in parchi o giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.

520 - quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'articolo 9, comma 1, lettera g,  
521 punto 6 del DPR n. 290/2001, come modificato dal DPR n. 55/2012;

522 - quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dagli Enti locali territorialmente  
523 competenti, tenendo conto anche di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal  
524 Ministero della salute, su proposta del Consiglio.

525 La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio  
526 derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle  
527 aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di  
528 specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate che riportino idonee avvertenze su data e ora  
529 del trattamento, tipologia di prodotti fitosanitari utilizzati, tempi di rientro.

530

#### 531 **A.2.3 - Informazioni tra le aziende agricole**

532 Fermo restando quanto previsto all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009, le aziende  
533 agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il  
534 metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi  
535 fitosanitari e i relativi principi attivi impiegati.

536

#### 537 **A.2.4 - Banca dati sugli avvelenamenti acuti da prodotti fitosanitari**

538 Le Autorità nazionali competenti, avvalendosi del Consiglio, istituiscono piani di controllo  
539 relativamente a raccolta, classificazione ed analisi delle informazioni sui casi di intossicazione  
540 acuta da prodotti fitosanitari. A tale scopo verrà utilizzato il Sistema Informativo Nazionale per la  
541 Sorveglianza delle Intossicazioni Acute da Pesticidi (SIN-SIAP), attivo presso l'Istituto Superiore  
542 di Sanità (ISS), che già acquisisce i dati sugli incidenti causati da prodotti fitosanitari che sono  
543 rilevati dai Centri Antiveneni (CAV), dalle ASL e da altri referenti istituzionali, secondo procedure  
544 standard concordate. L'ISS ha il compito di verificare la qualità delle informazioni trasmesse al  
545 SIN-SIAP, integrare le diverse fonti informative, classificare e analizzare i dati relativi alla casistica  
546 esposta a fitosanitari. L'ISS pubblica un rapporto annuale sulle osservazioni effettuate e rende  
547 disponibili, su richiesta delle Regioni, analisi descrittive a livello regionale. La base dati del SIN-  
548 SIAP verrà, altresì, utilizzata per approfondimenti su problematiche emergenti e per contributi a  
549 piani di lavoro finalizzati alla valutazione delle ricadute di interventi di mitigazione del rischio e di  
550 formazione/informazione, nonché per valutazioni sulla sicurezza di uso dei prodotti fitosanitari di  
551 recente immissione sul mercato e per la definizione di indicatori di rischio.

552

#### 553 **A.2.5 - Attivazione di insegnamenti ad hoc nell'ambito di corsi di laurea attinenti**

554 Le Autorità nazionali competenti, le Regioni e le Province autonome promuovono azioni per  
555 favorire l'attivazione di insegnamenti nell'ambito dei corsi di laurea pertinenti e l'integrazione dei  
556 corsi esistenti, sulle materie trattate dal Piano, nonché la loro divulgazione e conoscenza  
557 nell'ambito degli Istituti agrari e delle Università.

558

559 **A.3 - Controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari**  
560 **(articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012)**

561

562 **A.3.1 - Controlli funzionali periodici delle attrezzature, regolazione (taratura) e manutenzione**

563 Il controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti  
564 fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012, deve essere  
565 effettuato presso Centri Prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome.

566 Oltre al controllo funzionale periodico, gli utilizzatori professionali effettuano la regolazione (o  
567 taratura) delle stesse attrezzature, in modo da garantire la distribuzione della corretta quantità di  
568 miscela fitoiatrica, nonché il mantenimento della loro efficienza, per ottenere un elevato livello di  
569 sicurezza a tutela della salute umana e dell'ambiente.

570

571 **A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016**

572 Di seguito si riporta l'elenco, non esaustivo, delle attrezzature da sottoporre a controlli funzionali  
573 periodici:

574  
575 a) Macchine irroratrici per i trattamenti alle colture arboree

- 576 - irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- 577 - irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- 578 - dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio;
- 579 - cannoni;
- 580 - irroratrici scavallanti;
- 581 - irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

582 b) Macchine irroratrici per il diserbo e per i trattamenti alle colture erbacee:

- 583 - irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica
- 584 d'aria con barre di distribuzione di lunghezza superiore a 3 metri;
- 585 - cannoni;
- 586 - dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio
- 587 automatico;
- 588 - irroratrici per il diserbo localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di
- 589 schermatura;
- 590 - irroratrici abbinatale alle seminatrici.

591

592 c) Macchine irroratrici e attrezzature impiegate per i trattamenti alle colture protette:

- 593 - irroratrici o attrezzature fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, quali
- 594 fogger fissi e barre carrellate;
- 595 - attrezzature funzionanti senza l'operatore (fogger mobili);
- 596 - irroratrici portate dall'operatore, quali fogger, lance, irroratrici spalleggiate a motore,
- 597 irroratrici a ultra basso volume;
- 598 - irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza
- 599 inferiore a 3 metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o
- 600 centrifuga.

601

602 Entro il 26 novembre 2016 le tipologie di attrezzature sopra indicate sono sottoposte al controllo  
603 funzionale periodico almeno una volta presso un Centro Prova autorizzato dalle Regioni e Province  
604 autonome.

605 Eseguito il controllo funzionale, il Centro Prova autorizzato rilascia un attestato dal quale risulta  
606 che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti, come indicato nell'allegato II.

607 Ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, l'intervallo tra i controlli  
608 funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature  
609 controllate successivamente a tale data. Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre  
610 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto.

611 Sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da Centri  
612 Prova formalmente riconosciuti dalle Regioni e Province autonome, che siano stati realizzati  
613 conformemente a quanto riportato nell'allegato II della direttiva 2009/128/CE.

614 Le Regioni e le Province autonome, nell'organizzare il servizio individuano, se del caso, criteri di  
615 priorità in relazione al grado di vetustà delle attrezzature, al loro livello di impiego in azienda ed al  
616 relativo rischio per la salute e per l'ambiente.

617

### 618 **A.3.3 - Attrezzature da sottoporre a controllo funzionale con scadenze ed intervalli diversi**

619 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Consiglio, adotta entro  
620 il 31 dicembre 2013, un apposito decreto per stabilire nel dettaglio quali siano le attrezzature che  
621 devono essere sottoposte a controllo funzionale secondo intervalli diversi da quelli indicati al  
622 precedente paragrafo A.3.2.. A tale scopo si tiene conto degli studi disponibili in materia, con  
623 particolare riferimento al documento, elaborato dal Gruppo di lavoro istituito con decreto del  
624 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10730 del 21/12/2004, denominato:  
625 *"Classificazione delle macchine irroratrici da sottoporre ai controlli funzionali in funzione degli*  
626 *intervalli fra i controlli previsti dalla direttiva 2009/128/CE"*.

627 Per le macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee  
628 ferroviarie, nonché per quelle montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato  
629 almeno una volta all'anno.

630 Per le attrezzature destinate ad attività in conto terzi il primo controllo si effettua entro il 26  
631 novembre 2014 e l'intervallo tra i controlli successivi non deve superare i 2 anni. Le attrezzature  
632 nuove sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.

### 634 <sup>633</sup>**A.3.4 - Esoneri**

635 Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori le seguenti attrezzature:

- 636 - irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate  
637 di pompante a leva manuale;
- 638 - irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore.

<sup>639</sup>

### 640 **A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico**

641 Il controllo funzionale ha lo scopo di verificare che le attrezzature per l'applicazione dei prodotti  
642 fitosanitari soddisfino una serie di requisiti, indicati nel citato allegato II, al fine di garantire un  
643 elevato livello di sicurezza e di tutela della salute umana e dell'ambiente. A seguito di tale  
644 controllo, le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono funzionare  
645 correttamente, assicurando che i prodotti fitosanitari siano accuratamente dosati e distribuiti. Lo  
646 stato delle attrezzature deve consentire di procedere al loro riempimento e allo svuotamento in  
647 modo sicuro, agevole e completo, evitando perdite di prodotti fitosanitari.



648 Affinché il controllo funzionale abbia luogo, è necessario che la macchina irroratrice sia stata  
649 accuratamente pulita e non presenti rischi palesi per la sicurezza del controllore. Per rischi palesi, si  
650 intendono visibili ed evidenti danneggiamenti, malfunzionamenti e/o difetti a carico dell'irroratrice  
651 o delle sue componenti, compresi tutti i dispositivi di sicurezza in dotazione all'attrezzatura indicati  
652 all'interno del manuale d'uso e manutenzione.

653 I Centri Prova devono essere dotati di idonee attrezzature per la realizzazione dei test e devono  
654 garantire che non si verifichino forme di inquinamento ambientale durante lo svolgimento dei  
655 controlli (allegato III).

656

### 657 **A.3.6 - Regolazione (taratura) e manutenzione periodica delle attrezzature**

6581. Una regolazione periodica della macchina irroratrice, adeguata alle realtà colturali aziendali,  
659 deve essere eseguita dall'utilizzatore, sulla base della specifica formazione di cui al punto 9.a  
660 dell'Allegato I, impiegando strumenti in dotazione alla macchina irroratrice, quando presenti, e  
661 seguendo le indicazioni riportate sul libretto d'uso e manutenzione. I dati da registrare  
662 annualmente sono almeno i seguenti: coltura, fase fenologica, trattatrice, irroratrice, volume di  
663 irrorazione. I dati si riferiscono alle colture principali e ad almeno due fasi fenologiche nel caso  
664 di colture arboree.

6652. Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore professionale, a controlli  
666 tecnici periodici e a manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti:

- 667 a. la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina;
- 668 b. la funzionalità del circuito idraulico e del manometro;
- 669 c. la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia;
- 670 d. la pulizia dei filtri e degli ugelli;
- 671 e. la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del giunto cardanico e  
672 della rete di protezione del ventilatore (quando presenti).

673

### 674 **A.3.7 - Regolazione (taratura) strumentale effettuata presso centri prova (volontaria)**

6751. Una regolazione (taratura) strumentale della macchina irroratrice può essere eseguita presso i  
676 Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite  
677 idonee attrezzature (banchi prova).

678 I principali parametri operativi dell'irroratrice sui quali è possibile intervenire con la  
679 regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

- 680 - volume di distribuzione;
- 681 - tipo di ugello;
- 682 - portata dell'ugello;
- 683 - portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria  
684 generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- 685 - pressione di esercizio;
- 686 - altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- 687 - velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattatrice).

688  
6892. Nell'eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle  
690 disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.

691  
6923. Durante le operazioni di regolazione della macchina irroratrice è necessaria la presenza del  
693 proprietario/utilizzatore abituale, in quanto:

- 694 - consente di identificare le condizioni operative e le realtà aziendali nell'ambito delle quali la  
695 macchina irroratrice viene utilizzata (coltura e relativo sviluppo vegetativo, forma di  
696 allevamento, tipo di intervento, superficie trattata, ecc.); tali informazioni sono fondamentali  
697 per eseguire una corretta regolazione, adeguata alle specifiche esigenze aziendali;

33

34

698 - rappresenta un momento di confronto con l'utilizzatore, qualora utilizzi parametri operativi  
699 non corretti (volumi eccessivi, velocità insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce l'occasione  
700 per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare i trattamenti fitosanitari.

701  
7024. Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascia al proprietario/utilizzatore  
703 della macchina irroratrice un documento nel quale vengono riportate il Centro Prova e il tecnico  
704 che ha effettuato la regolazione (taratura), la data, gli elementi identificativi della macchina  
705 irroratrice e i parametri operativi oggetto della regolazione. Vengono, altresì, riportate le  
706 modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti e principali tipologie di  
707 colture e i principali tipi di intervento effettuati in azienda.

7085. La validità delle regolazioni effettuate dai Centri Prova ha una validità massima di 5 anni.

7096. Le Regioni e le Province autonome possono incentivare il ricorso alla regolazione strumentale  
710 delle attrezzature presso i Centri Prova autorizzati.

711  
712**A.3.8 - Centri Prova ed organizzazione del servizio di controllo funzionale e regolazione**  
713 **(taratura)**

714Gli utilizzatori professionali di macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari effettuano il  
715controllo funzionale periodico presso Centri Prova riconosciuti e autorizzati dalle Regioni/Province  
716autonome.

717La struttura che intende essere autorizzata a svolgere il controllo funzionale e la regolazione  
718(taratura) delle macchine irroratrici inoltra apposita richiesta alla Regione/Provincia autonoma di  
719appartenenza, nella quale indica le attrezzature in dotazione che rispettano le specifiche tecniche  
720riportate nel citato Allegato II, e dichiara di avvalersi di almeno un tecnico abilitato per ciascuna  
721delle tipologie di irroratrici per le quali la struttura chiede il riconoscimento allo svolgimento del  
722servizio (barre irroratrici, irroratrici per colture arboree, per colture protette, ecc).

723Il personale tecnico per poter essere abilitato al controllo funzionale delle macchine irroratrici deve  
724seguire un corso di preparazione della durata minima di 40 ore, realizzato o riconosciuto dalla  
725Regione o Provincia autonoma di appartenenza, e superare un apposito esame (allegato IV).

726Le Regioni e le Province autonome possono esentare il personale tecnico, operante da almeno due  
727anni presso Centri Prova istituiti prima dell'entrata in vigore del Piano, dall'obbligo di frequentare  
728il predetto corso di preparazione. Il personale tecnico dovrà, comunque, frequentare i corsi di  
729aggiornamento che le Regioni e le Province autonome riterranno necessario organizzare in seguito.  
730Tali corsi sono tenuti da personale specializzato individuato dalla Regione o Provincia autonoma  
731competente e la valutazione delle prove d'esame è effettuata da una commissione appositamente  
732istituita dagli stessi Enti.

733L'abilitazione del tecnico può essere sospesa o revocata in caso di:

734 - accertata irregolarità del suo operato;

735 - ripetuta e ingiustificata assenza alle attività di aggiornamento organizzate dalla Regione o  
736 Provincia autonoma di appartenenza.

737

738**A.3.9 - Verifica dell'attività svolta dai Centri Prova e dai tecnici abilitati**

739Le Regioni e le Province autonome svolgono un'attività di verifica tecnico-amministrativa  
740periodica presso i Centri Prova autorizzati, secondo la seguente tempistica:

741 - ogni 24 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei Centri che effettuano meno di 200  
742 controlli/anno;

743 - ogni 12 mesi a partire dalla data di autorizzazione dei Centri che effettuano 200 o più  
744 controlli/anno.

745La verifica riguarda sia la gestione della documentazione e dei dati relativi ai controlli effettuati, sia  
746la conformità della strumentazione a quanto riportato nell'allegato III.

747  
748I Centri Prova mobili che intendono operare anche al di fuori della Regione o Provincia autonoma  
749nella quale sono stati autorizzati originariamente, per ottenere il riconoscimento della propria

750 autorizzazione da parte della Regione/Provincia autonoma nella quale intendono operare, devono  
751 darne apposita comunicazione. Nel caso in cui la Regione o Provincia autonoma riscontri delle  
752 irregolarità o delle inadempienze nell'attività svolta dal Centro Prova mobile, ha la facoltà di  
753 sospendere temporaneamente o di revocare tale riconoscimento, inviandone comunicazione alla  
754 Regione o Provincia autonoma che ha rilasciato originariamente l'autorizzazione.

755 Tutti i Centri Prova sono tenuti a fornire alla Regione o Provincia autonoma territorialmente  
756 competente, quando richieste, le informazioni relative alle date e ai luoghi dei controlli che hanno in  
757 programma di svolgere, al fine di consentire le verifiche sulla propria attività.

758 Tutti i Centri Prova sono tenuti a fornire, trimestralmente, alla Regione o Provincia autonoma  
759 territorialmente competente, informazioni dettagliate sui controlli effettuati, secondo le indicazioni  
760 di cui al paragrafo successivo.

761

### 762 **A.3.10 - Costituzione di un archivio nazionale relativo ai controlli funzionali effettuati**

763 Le Regioni e le Province autonome raccolgono le informazioni relative ai controlli effettuati sul  
764 proprio territorio e inviano periodicamente quelle principali ad una banca dati nazionale secondo  
765 modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole  
766 alimentari e forestali, tenuto conto delle esperienze e dei sistemi informatici già in uso nelle singole  
767 Regioni e Province autonome.

768 Le informazioni che devono essere necessariamente inviate al data base nazionale per le  
769 attrezzature che hanno superato i controlli sono i seguenti.

770 ○ Identificazione del Centro Prova:

771       ▪ Regione/Provincia autonoma che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere il  
772       servizio di controllo funzionale;

773       ▪ nome e codice del Centro Prova.

774 ○ Identificazione del proprietario della macchina irroratrice:

775       ▪ nome o ragione sociale ed indirizzo;

776       ▪ partita IVA o codice fiscale.

777 ○ Identificazione della macchina irroratrice:

778       ▪ tipologia;

779       ▪ marca e modello (quando leggibili);

780       ▪ numero di telaio/serie (numero originale, oppure codice fornito al momento  
781       del controllo).

782 ○ Identificazione del controllo funzionale:

783       ▪ data di esecuzione;

784       ▪ numero dell'attestato di funzionalità.

785

### 786 **A.3.11 - Mutuo riconoscimento**

787 Ai fini dell'ottenimento del mutuo riconoscimento del controllo funzionale delle macchine  
788 irroratrici, in uso sul territorio nazionale ed internazionale impiegate a scopi professionali, è  
789 necessario che:

790 a) il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato il controllo siano riconosciuti ed abilitati da  
791 almeno una Regione o Provincia autonoma;

792 b) il controllo funzionale sia stato condotto conformemente alle indicazioni riportate nei  
793 protocolli di prova riconosciuti a livello nazionale;

794 c) l'attestato di funzionalità della macchina irroratrice riporti:

795       ○ numero e data di emissione;

796       ○ tipologia, marca, modello, numero di telaio/serie dell'attrezzatura;

- 797 ○ nominativo del proprietario (nome, indirizzo, denominazione e sede dell'azienda, P. IVA
- 798 ○ o C.F.);
- 799 ○ firma del tecnico che ha eseguito il controllo;
- 800 ○ dati identificativi del Centro Prova;

<sup>801</sup>802 Oltre all'attestato di funzionalità, i Centri Prova rilasciano anche un'etichetta adesiva da apporre  
803 sulla macchina irroratrice, in cui sono riportate le informazioni riguardanti il controllo funzionale  
804 effettuato, il Centro Prova e l'Ente responsabile del servizio. I contenuti minimi dell'etichetta sono  
805 specificati nell'Allegato II.

806

#### 807 **A.4 - Irrorazione aerea (articolo 13 del decreto legislativo n.150/2012)**

808 L'irrorazione aerea è vietata e può essere autorizzata, in deroga, per la difesa ordinaria e per  
809 contrastare un'emergenza fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di  
810 applicazione alternative dei prodotti fitosanitari oppure quando l'irrorazione aerea presenti evidenti  
811 vantaggi in termini di riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

##### <sup>812</sup>813 **A.4.1 - Prescrizioni di carattere generale**

814 In caso di deroga, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012, possono  
815 essere utilizzati solo prodotti fitosanitari appositamente autorizzati per l'irrorazione mediante mezzo  
816 aereo.

817 I soggetti che effettuano l'irrorazione aerea (piloti e addetti alla base) devono essere in possesso  
818 del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

819 Gli aeromobili devono essere equipaggiati con accessori che rappresentino la migliore tecnologia  
820 disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati. Le attrezzature impiegate per l'irrorazione  
821 aerea devono essere sottoposte a controllo funzionale almeno annualmente e a regolazione (taratura)  
822 prima dell'inizio dei trattamenti (cfr. A.3.3); devono comunque essere eseguite tutte le operazioni di  
823 manutenzione periodiche necessarie per garantirne l'efficienza.

824 I soggetti che effettuano il trattamento con il mezzo aereo devono essere in possesso del  
825 disciplinare di lavoro aereo e rispettare le norme di sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e dei  
826 Trasporti; i piloti devono essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie.

827 Nell'esecuzione dei trattamenti devono essere rispettate le prescrizioni previste per le aree di  
828 salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e per le aree protette; inoltre devono essere  
829 tutelate le altre zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di  
830 molluschi, corsi d'acqua e strade aperte al traffico.

831 I trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati con mezzo aereo sono soggetti all'obbligo di  
832 registrazione dei dati e di tenuta della documentazione come disposto dall'articolo 42, D.P.R. n. 290  
833 e s.m.i..

##### <sup>834</sup>835 **A.4.2 - Richiesta di autorizzazione**

836 La richiesta di autorizzazione va presentata dalle aziende agricole singole o in forma associata, in  
837 tempi congrui, compatibilmente con la tempistica indicata nel decreto legislativo n. 150/2012,  
838 rispetto alla data prevista per l'inizio dei trattamenti, al Servizio Fitosanitario delle Regioni o  
839 Province autonome, e deve contenere le seguenti informazioni e documentazione:

- 840 a. dati dell'azienda o delle aziende agricole coinvolte;
- 841 b. individuazione delle località interessate e delle relative superfici da
- 842 sottoporre a trattamento aereo, con indicazione dei Comuni di appartenenza;
- 843 c. colture da trattare con l'indicazione delle avversità interessate
- 844 all'intervento;

39

40

- 845 d. motivazioni che giustificano il ricorso al mezzo aereo;
- 846 e. prodotto fitosanitario da usare, con indicazione della dose per ettaro e del  
847 quantitativo totale di prodotto da utilizzare;
- 848 f. programma dei trattamenti, con indicazione dell'inizio e del termine  
849 previsti, il numero totale dei trattamenti, gli orari della giornata nei quali sono effettuati i  
850 trattamenti;
- 851 g. dati relativi alle autorizzazioni della Ditta e del pilota che eseguirà i  
852 trattamenti, nonché quelli relativi al mezzo utilizzato, corredati dalla documentazione  
853 comprovante l'efficienza dell'attrezzatura impiegata;
- 854 h. elenco delle basi operative ed indicazione delle generalità e del recapito  
855 degli addetti alle basi con allegata copia dei relativi certificati di abilitazione all'acquisto  
856 e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- 857 i. planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala 1:10.000, o più  
858 dettagliata, riportante anche l'indicazione delle aree di salvaguardia;
- 859 j. presenza di eventuali aree sensibili, quali: abitazioni; aree aperte al  
860 pubblico; allevamenti di bestiame, di api, di pesci e di molluschi; corsi d'acqua; pozzi;  
861 strade aperte al traffico e le misure che si intendono adottate per evitare contaminazioni o  
862 altri effetti indesiderati;
- 863 k. distanze minime dalle aree pubbliche, dalle aree residenziali e da altre aree  
864 sensibili, tenuto conto che la zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone  
865 residenziali;
- 866 l. nel caso in cui nell'area interessata siano presenti Siti Natura 2000  
867 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, è necessaria la Valutazione di Incidenza  
868 dell'intervento sulle specie ed habitat di interesse comunitario tutelate in tali siti, previa  
869 valutazione del possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari  
870 autorizzati;
- 871 m. situazione climatica ed anemologica, nonché le principali caratteristiche  
872 orografiche del comprensorio di competenza;
- 873 n. relazione tecnica ambientale, sottoscritta dal responsabile della richiesta,  
874 che fornisca informazioni dettagliate circa le pertinenti misure di mitigazione, ivi  
875 compresa la compatibilità del prodotto fitosanitario con le altre colture o pratiche agricole  
876 (quali l'agricoltura biologica) presenti nel comprensorio interessato;
- 877 o. dichiarazione d'impegno a rispettare le ulteriori specifiche condizioni  
878 stabilite nell'autorizzazione al trattamento aereo e le specifiche condizioni di impiego  
879 riportate nell'etichetta del prodotto;
- 880 p. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal pilota del  
881 mezzo aereo dalla quale risulti che è stata eseguita un'accurata ricognizione del territorio  
882 da trattare al fine di accertare l'eventuale presenza di ostacoli al volo (antenne, cavi, pali,  
883 ecc.) e l'eventuale presenza di piante isolate o di colture diverse all'interno del territorio.

<sup>884</sup>  
885 La richiesta deve essere notificata per conoscenza, a cura del richiedente, ai Comuni interessati.

886

#### 887 **A.4.3 - Procedura autorizzativa**

8881. I Comuni interessati hanno 30 giorni per presentare ai competenti Servizi della Regione o  
889 Provincia autonoma le proprie osservazioni e/o l'eventuale opposizione all'esecuzione del  
890 trattamento aereo.

<sup>891</sup>  
8922. La Regione o Provincia autonoma valuta e verifica quanto previsto dall'articolo 13,  
893 comma 4, del decreto legislativo n. 150/2012, nonché le osservazioni pervenute dai Comuni o

894 da altri soggetti, al fine di completare la valutazione, entro 90 giorni dal ricevimento della  
895 richiesta.

8973. La Regione o Provincia autonoma, acquisiti i pareri in materia fitosanitaria, sanitaria e  
898 ambientale dagli uffici preposti, e le osservazioni dei Comuni, richiede senza indugio al  
899 Ministero della salute un parere in merito alla possibilità di autorizzare il trattamento con mezzo  
900 aereo, allegando copia dell'istanza ricevuta dai soggetti interessati al trattamento, unitamente  
901 alle proprie valutazioni e ad ogni documento pertinente. Copia della richiesta è inviata, a cura  
902 della Regione o Provincia autonoma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
903 ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

904  
9054. Sulla base della tempistica prevista dal decreto legislativo n. 150/2012, acquisita la  
906 richiesta della Regione o Provincia autonoma, il Ministero della salute, sentita la Commissione  
907 consultiva dei prodotti fitosanitari, esprime il proprio parere.

908  
9095. La Regione o Provincia autonoma rilascia l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo aereo  
910 per la difesa ordinaria, acquisito il parere favorevole del Ministero della salute.

911  
9126. Le Autorità competenti conservano copia delle richieste e delle autorizzazioni e mettono  
913 a disposizione del pubblico le pertinenti informazioni ivi contenute, quali le aree interessate al  
914 trattamento fitosanitario mediante mezzo aereo, il calendario di esecuzione del trattamento, i  
915 prodotti fitosanitari utilizzati.

916

#### 917A.4.4 - Informazioni alla popolazione interessata e alle autorità locali

918Il soggetto autorizzato deve provvedere alla diffusione delle informazioni nei riguardi della  
919popolazione interessata. A tale scopo è tenuto ad affiggere, per il tramite dei Comuni interessati, un  
920congruo numero di manifesti secondo modalità che consentano un'adeguata informazione.

921In tali manifesti saranno indicati: il periodo in cui sono previsti gli interventi aerei, le zone  
922sorsolate, i prodotti fitosanitari che verranno utilizzati (specificando il nome commerciale, il  
923principio attivo, le dosi di impiego, l'intervallo di sicurezza e la classe tossicologica), i tempi di  
924rientro.

925  
926Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun trattamento, con un preavviso di 48 ore, il  
927giorno e l'ora di inizio degli interventi con mezzi aerei ai Comuni interessati e alle singole Aziende  
928Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio. I casi di rinvio dei trattamenti devono, altresì,  
929essere comunicati immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio,  
930secondo modalità preventivamente concordate.

931

#### 932A.4.5 - Prescrizioni specifiche

933  
934Gli addetti alle basi degli aeromobili, durante le operazioni devono essere sempre presenti nelle basi  
935loro assegnate.

936  
937Durante i trattamenti è vietato il sorvolo dei centri abitati, intendendosi per tali quelli indicati  
938dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso il sorvolo delle  
939vie di comunicazione e dei corsi d'acqua, deve avvenire intersecando gli stessi nel tratto più breve,  
940mantenendo gli ugelli chiusi.

941

942Al fine di ridurre gli effetti della deriva devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 943 a) il diametro delle particelle delle miscele irrorate deve essere tale da limitare la  
944 formazione di nebbie del tipo di quelle delle irrorazioni ad ultra basso volume;  
945 b) i trattamenti devono essere eseguiti con classe 1 della scala di Beaufort della forza del  
946 vento;

- 947 c) i trattamenti devono essere eseguiti in modo che il pilota possa fruire di idonee  
948 indicazioni a terra (contrassegni di confine, zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e  
949 simili) che gli consentano di operare nel modo migliore;
- 950 d) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve avvenire con traiettorie di volo alle minime  
951 altezze e velocità compatibili con la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento;
- 952 e) gli appezzamenti da trattare devono essere sufficientemente estesi in relazione alle  
953 specifiche e particolari situazioni territoriali.

954  
955 Le aree trattate potranno essere agibili nel rispetto dei tempi di rientro specificati in etichetta del  
956 prodotto fitosanitario utilizzato.

957

#### 958 **A.4.6 - Vigilanza**

959  
960 Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio ed i Comuni verificano il rispetto delle  
961 disposizioni stabilite dalle norme vigenti e delle prescrizioni aggiuntive riportate  
962 nell'autorizzazione. Nei casi di inadempienza, l'Autorità competente procede alla sospensione o  
963 alla revoca dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24 del decreto legislativo n.  
964 150/2012.

965

#### 966 **A.5 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua 967 potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche 968 (aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14 e 15 969 del decreto legislativo n. 150/2012)**

970

##### 971 **A.5.1 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile**

972 I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e  
973 forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano,  
974 predispongono linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

975 Le Regioni e le Province autonome conformemente alle predette linee guida, individuano idonee  
976 misure che non pregiudicano, comunque, il rispetto degli obblighi previsti dalle norme comunitarie  
977 e nazionali in materia di tutela delle acque e, in particolare, di quelli previsti dalla Parte III del  
978 decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

979 Le suddette misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei prodotti fitosanitari pericolosi per  
980 l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con prodotti fitosanitari meno  
981 pericolosi o con misure di prevenzione basate su metodi agro-ecologici (allegato III del decreto  
982 legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e  
983 con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del  
984 regolamento (CE) n.1107/2009.

985 Tali misure tengono conto, altresì, della sostituzione dei prodotti fitosanitari a base di sostanze  
986 attive che rientrano nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose del decreto legislativo 10  
987 dicembre 2010, n. 219 e s.m.i..

988 Tenuto conto delle procedure e dei criteri per l'approvazione delle sostanze attive, disciplinati dal  
989 regolamento (CE) n. 1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e  
990 del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, organizzano di concerto e mettono a  
991 disposizione delle Regioni e delle Province autonome, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano,  
992 le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e gli aspetti  
993 fitosanitari relativi ai prodotti in commercio, anche mediante l'utilizzo delle fonti di informazione e  
994 delle banche dati esistenti o la realizzazione di apposite banche dati e l'aggiornamento costante  
995 delle stesse.

996Le Regioni e le Province autonome utilizzano tali informazioni per le attività di competenza, ne  
997assicurano il trasferimento agli Enti interessati e curano la formazione delle competenze tecniche  
998necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e alle limitazioni da adottare in modo  
999mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosità  
1000dei prodotti fitosanitari. Le Regioni e le Province autonome assicurano il coordinamento delle  
1001misure che interessano bacini interregionali o interprovinciali.

1002

#### 1003**A.5.1.1 - Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico**

1004Allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, in  
1005proximità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei) e nelle aree  
1006designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico, ai sensi  
1007della Parte III, Allegato 9, punto 1. ii) del decreto legislativo n. 152/2006, le Regioni e le Province  
1008autonome, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, individuano  
1009prescrizioni specifiche per la limitazione e/o la sostituzione dei prodotti fitosanitari classificati  
1010pericolosi per l'ambiente acquatico, nonché dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito  
1011delle attività di monitoraggio ambientale. Ove possibile, per tale sostituzione devono essere  
1012privilegiate le misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (allegato III del decreto  
1013legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità,  
1014utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio, di cui all'articolo 22 del  
1015regolamento (CE) n.1107/2009.

1016Le relative prescrizioni, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome, tengono conto, altresì,  
1017della specificità delle aree interessate e dei target da salvaguardare.

1018

#### 1019**A.5.1.2 - Misure specifiche per la tutela delle acque destinate al consumo umano**

1020Allo scopo di tutelare la qualità dell'acqua potabile, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano,  
1021nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui  
1022all'articolo 94 del citato decreto legislativo n.152/2006, le Regioni e le Province autonome  
1023individuano, conformemente alle misure di cui al precedente paragrafo A.5.1, prescrizioni  
1024specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le  
1025acque destinate al consumo umano (che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1  
1026e SPe2) e dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali e sotterranee, a seguito delle attività di  
1027monitoraggio ambientale.

1028Ove possibile, per tale sostituzione devono essere privilegiate le misure di prevenzione basate su  
1029metodi agroecologici (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012), nonché su sistemi di lotta  
1030biologica e controllo delle avversità, utilizzando prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a  
1031basso rischio, definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009.

1032Nelle predette aree di salvaguardia le Regioni e le Province autonome possono stabilire ulteriori  
1033prescrizioni e limitazioni nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4,  
1034lettera c) del citato decreto legislativo n. 152/2006.

1035

#### 1036**A.5.1.3 - Misure volontarie di accompagnamento**

1037Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano, il Consiglio predispone linee guida sulle misure di  
1038mitigazione del rischio, in grado di ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio. In tale  
1039contesto vanno, tra l'altro, classificati gli ugelli antideriva in base alla loro capacità di ridurre la  
1040deriva stessa e definite le caratteristiche e la capacità di contenimento delle siepi.

1041Le Regioni e le Province autonome prevedono opportuni strumenti per incentivare, nell'ambito  
1042della Politica Agricola Comune (PAC) e conformemente alle suddette linee guida, l'applicazione di



1043tecniche e pratiche, come di seguito indicato, volte al miglioramento della qualità ambientale ed alla  
1044protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva dei  
1045prodotti fitosanitari ed alla lisciviazione degli stessi, sia per ruscellamento che per percolazione.

1046

#### 1047A.5.1.3.1 - Tecniche di applicazione che riducono la deriva

1048Gli effetti negativi della deriva assumono particolare rilievo nei trattamenti su colture arboree o,  
1049comunque, verticali (frutteti, vigneti, pioppeti, ecc.), sia per la direzione del getto sia perché, per  
1050favorire la penetrazione della soluzione antiparassitaria all'interno della massa vegetale e ottenere  
1051un maggiore grado ed una migliore uniformità di copertura, si tende ad utilizzare una pressione  
1052elevata.

1053Le misure di mitigazione della deriva finalizzate a ridurre la sua formazione o ad impedirne gli  
1054effetti sono (cfr. documento di orientamento della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari  
1055“*Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici*  
1056*superficiali da deriva e ruscellamento*”), ad esempio:

10571. **Intercettazione:** minimizzare l'entità del deposito di gocce su superfici non bersaglio  
1058 (Esempio: mediante fasce di rispetto, siepi, ecc.);

10592. **Produzione delle gocce:** migliorare le caratteristiche del getto irrorato (Esempio:  
1060 attraverso ugelli antideriva e basse pressioni);

1061Nel caso delle colture arboree un efficace sistema di intercettazione della deriva è rappresentato  
1062dall'inserimento di barriere di vegetazione arbustiva e arborea: la realizzazione di siepi è fortemente  
1063raccomandata all'interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali ed anche nei siti della  
1064rete Natura 2000 e nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i..

1065

#### 1066A.5.1.3.2 - Utilizzo di fasce vegetate non trattate che riducono il ruscellamento e il drenaggio

1067Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento conseguente ai fenomeni  
1068di ruscellamento e drenaggio dei prodotti fitosanitari distribuiti, è raccomandata la costituzione di  
1069una fascia vegetata non trattata lungo i corpi idrici, di almeno 5 metri. L'ampiezza della fascia viene  
1070misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda. Per fascia vegetata si intende una fascia  
1071stabilmente inerbita, spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea.

1072Sono da prendere in considerazione tutti i corpi idrici superficiali, naturali o artificiali, permanenti o  
1073temporanei, ad eccezione di:

1074 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> *Scoline* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre  
1075 strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al  
1076 convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

1077 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> *Adduttori d'acqua* per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate  
1078 soltanto ai campi coltivati.

1079 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla  
1080 coltura trattata

1081Nei terreni in pendio (> 4%) si raccomanda la realizzazione di un sistema costituito da fasce  
1082vegetate non trattate, lungo il corpo idrico, di larghezza non inferiore a 3 metri, associate a fasce di  
1083maggiore ampiezza, disposte lungo i versanti, trasversalmente alla massima pendenza.

1084

#### 1085A.5.2 - Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque 1086 di balneazione

1087Ai fini della tutela della salute pubblica, è vietato l'uso di prodotti fitosanitari nell'area di  
1088balneazione relativa al sito di balneazione, individuato ai sensi del decreto legislativo 116/2008, che  
1089recepisce la direttiva 2006/7/CE.

1090In deroga al divieto, per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi e per la tutela della  
1091salute pubblica, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'utilizzo di prodotti  
1092fitosanitari, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio.

1093

1094Entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del  
1095territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali individuano, in accordo con le  
1096Regioni e le Province autonome, le zone di influenza delle aree di balneazione, e la relativa  
1097ampiezza, nelle quali limitare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, al fine di garantire una più efficace  
1098tutela della salute umana nelle predette aree.

1099

### 1100A.5.3 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le linee 1101 ferroviarie

1102E' necessario ridurre e/o limitare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le  
1103linee ferroviarie, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto  
1104possibile le dosi di impiego ed utilizzando le attrezzature che permettono di ridurre al minimo le  
1105perdite nell'ambiente.

1106Per tale finalità si prevedono le seguenti misure:

1107 <sup>35</sup><sub>17</sub>sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze  
1108 classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B;

1109 <sup>35</sup><sub>17</sub> sostituzione e/o limitazione, entro tre anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti  
1110 fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4,  
1111 o che sono classificati come T e T+.

1112E', comunque, vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari sui piazzali, su tutte le aree interne e  
1113adiacenti alle stazioni ferroviarie, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti ai fini della  
1114tutela della salute pubblica.

<sup>1115</sup>  
1116I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche  
1117agricole alimentari e forestali, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri  
1118ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per  
1119l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, tenendo conto, in  
1120particolare della necessità di:

1121 o limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione ed  
1122 elevati pericoli/rischi per l'ambiente;

1123 o dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle scarpate e all'utilizzo  
1124 del taglio per il contenimento della vegetazione arborea;

1125 o utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e basse pressioni e  
1126 altri accorgimenti tecnici, quali l'irrorazione orientabile, la registrazione delle operazioni; il  
1127 controllo elettronico dei volumi irrorati, ecc..

1128 o valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di  
1129 sviluppo e alla loro sensibilità;

1130 o utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare  
1131 l'insorgere di resistenze, causato dall'uso ripetuto dello stesso principio attivo.

<sup>1132</sup>  
1133Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre Amministrazioni competenti e le parti  
1134interessate.

1135Le Regioni e le Province autonome, in relazione alla specificità delle aree protette, istituite ai sensi  
1136della legge n. 394 del 1991 e dei siti della Rete Natura 2000, possono individuare i target prioritari  
1137da proteggere e ulteriori limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari da utilizzare sulle o lungo le  
1138linee ferroviarie che interessano tali aree.

1139Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta  
1140alla vegetazione infestante sulle o lungo le linee ferroviarie, ivi compresi i trattamenti fitosanitari,  
1141riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
1142mare in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità impiegate, alle tecniche di  
1143distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi prese in considerazione.

<sup>1144</sup>  
1145Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei  
1146decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e Province autonome possono  
1147autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli  
1148organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli  
1149organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

1150  
1151**A.5.4 - Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le**  
1152 **strade**

1153Le misure di riduzione o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari sulle o lungo le  
1154strade devono essere volte alla massima limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, attraverso  
1155l'utilizzo di metodi alternativi a quelli chimici, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della  
1156vegetazione sui cigli stradali.

1157Per tale finalità si prevedono le seguenti azioni:

1158 <sup>35</sup>/<sub>17</sub>sostituzione, dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze  
1159 classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B,  
1160 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

1161 <sup>35</sup>/<sub>17</sub>sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dei prodotti fitosanitari  
1162 che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o  
1163 classificati come T e T+ ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le classi di pericolo  
1164 e le frasi corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;

1165 <sup>35</sup>/<sub>17</sub>divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali, durante la fase  
1166 fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la  
1167 pertinente frase di precauzione SPe8.

1168I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche  
1169agricole alimentari e forestali, entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri  
1170ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare  
1171d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari lungo la rete stradale e autostradale, tenendo  
1172conto, in particolare, della necessità di:

- 1173 ○ utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa  
1174 sostituire il diserbo chimico. In particolare occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo  
1175 meccanico nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade e autostrade  
1176 con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli  
1177 stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe  
1178 (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.). Questa misura è obbligatoria per le  
1179 infrastrutture di nuova costruzione e raccomandata per quelle esistenti;
- 1180 ○ valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie presenti, al loro stadio di  
1181 sviluppo e alla loro sensibilità;
- 1182 ○ utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare  
1183 l'insorgere di resistenze causato dall'uso ripetuto della stessa sostanza attiva.

<sup>1184</sup>  
1185Nella definizione di tali criteri sono coinvolte le altre amministrazioni competenti e le parti  
1186interessate.

1188Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle attività di contenimento e di lotta  
1189alla vegetazione infestante sulle o lungo la rete stradale e autostradale, nelle more della definizione  
1190dei criteri ambientali minimi, riferiscono annualmente ai Ministeri della salute, dell'ambiente e  
1191della tutela del territorio e del mare in merito ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantità  
1192impiegate, alle tecniche di distribuzione e alle misure di mitigazione dei rischi utilizzate.

1193Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei  
1194decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria le Regioni e Province autonome possono  
1195autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli  
1196organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli  
1197organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

1198  
1199**A.5.5 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi  
1200 vulnerabili**

1201Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è disciplinato, secondo quanto riportato nei  
1202successivi paragrafi A.5.5.1 e A.5.5.2, l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree utilizzate dalla  
1203popolazione o da gruppi vulnerabili, questi ultimi definiti all'articolo 3 (punto 14) del regolamento  
1204(CE) n. 1107/2009.

1205Le suddette aree includono parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree  
1206verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture  
1207sanitarie e spazi ludici di pubblica frequentazione.

<sup>1208</sup>  
1209E' vietato effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali, durante la fase  
1210fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la  
1211pertinente frase di precauzione SPe8.

1212  
1213E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra  
1214l'altro, la data e l'ora del trattamento, la sua finalità e la durata del divieto di accesso all'area  
1215trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente  
1216indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate  
1217dai gruppi vulnerabili, non può essere inferiore a 48 ore.

1218Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro  
1219superiori a 48 ore.

1220Nelle medesime aree si dovrà evitarne l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile  
1221segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse.  
1222Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è minore il transito delle persone.

1223Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei  
1224decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria le Regioni e Province autonome possono  
1225autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli  
1226organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli  
1227organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.

<sup>1228</sup>  
1229**A.5.5.1 - Gestione della flora infestante**

1230In ambiente urbano, le Autorità locali competenti predispongono un Piano per la gestione della flora  
1231infestante che individui:

- 1232 a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;-  
1233 b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio  
1234 integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

<sup>1235</sup>  
1236In particolare sono previste le seguenti misure:

1237<sup>35</sup><sub>17</sub> nelle zone frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree  
1238 ricreative, cortili e aree verdi all'interno dei plessi scolastici, parchi giochi per bambini,  
1239 superfici in prossimità di strutture sanitarie) i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con  
1240 metodi alternativi;  
1241<sup>35</sup><sub>17</sub> eventuali deroghe all'impiego dei diserbanti potranno essere concesse dall'Autorità regionale  
1242 competente per il contenimento o l'eliminazione di organismi nocivi o che determinano  
1243 problemi all'incolumità pubblica;  
1244<sup>35</sup><sub>17</sub> in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari classificati T,  
1245 T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42,  
1246 R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le  
1247 classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

1248

#### 1249**A.5.5.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida o insetticida**

1250<sup>35</sup><sub>17</sub> sono consentiti esclusivamente trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica, di  
1251 cui al regolamento n. 834/2007, ad eccezione dei prodotti fitosanitari classificati T, T+ o che  
1252 riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40,  
1253 R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. o le classi di  
1254 pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008;

1255<sup>35</sup><sub>17</sub> eventuali deroghe possono essere concesse dall'Autorità regionale (o della Provincia  
1256 autonoma) competente, qualora non siano disponibili prodotti biologici ammessi per il  
1257 contenimento di organismi nocivi e/o pericolosi per la salute umana o che compromettono la  
1258 vitalità delle piante ospiti;

1259<sup>35</sup><sub>17</sub> entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono  
1260 protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione  
1261 o da gruppi vulnerabili;

1262<sup>35</sup><sub>17</sub> in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari classificati T,  
1263 T+ o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42,  
1264 R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le  
1265 classi di pericolo e le frasi corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

1266

#### 1267**A.5.6 - Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili**

1269Fatto salvo quanto previsto al paragrafo A.2.2, è vietato accedere alle aree trattate, nelle 24 ore  
1270successive all'applicazione del prodotto fitosanitario, senza gli specifici dispositivi di protezione  
1271individuale (DPI).

1272

#### 1273**A.5.7 - Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette**

1274Le misure previste dal Piano si applicano ai siti della Rete Natura 2000 e alle aree naturali protette,  
1275istituite in base alla legge n. 394/91 e alle relative leggi regionali, e integrano le misure già stabilite  
1276nei piani dei parchi nazionali e regionali, nei piani di gestione delle riserve naturali statali e  
1277regionali e dei siti della Rete Natura 2000, nonché le misure di conservazione definite a livello  
1278regionale.

1279

#### 1280**A.5.7.1 - Misure per la riduzione del rischio causato dall'uso dei prodotti fitosanitari**

1281I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e  
1282forestali e della salute, su proposta del Consiglio, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Piano,  
1283predispongono le linee guida per la scelta delle misure restrittive da inserire nei piani di gestione e  
1284nelle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette, istituite in base alla  
1285legge nazionale 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, tenendo conto delle

57

58

29

1286caratteristiche di pericolo e di rischio dei prodotti fitosanitari, in funzione dei seguenti target da  
1287salvaguardare:

1288 - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi acquatici (vedasi Allegato V);

1289 - habitat e specie di interesse comunitario legate agli ecosistemi terrestri;

1290 - habitat in cui vi è la necessità di tutelare le api e gli altri impollinatori.

1291Nei siti della Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge nazionale 6  
1292dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di tutela della  
1293biodiversità, già sancita da altri strumenti normativi e pianificatori ed in particolare dall'ultima  
1294Strategia Nazionale sulla Biodiversità, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari, di cui  
1295all'articolo 15 del decreto legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee guida di cui  
1296sopra, entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, dalla Regione o Provincia autonoma  
1297competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche  
1298del sito da tutelare.

1299Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di riduzione e/o divieto di prodotti fitosanitari, deve  
1300essere integrata nel Piano di gestione del sito (o altro piano equivalente) o con le misure di  
1301conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle specie e/o dell'habitat da  
1302tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.

1303Le misure di cui sopra si integrano con gli strumenti ed i dispositivi della PAC, come previsto al  
1304comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2012.

1305Dette misure generano effetti positivi sulla biodiversità, sull'acqua e sul suolo, e sono equivalenti a  
1306quelli prodotti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, così come individuate nei  
1307regimi di sostegno della PAC.

1308I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e  
1309del mare, con successivo provvedimento, definiscono i criteri di verifica di dette misure ai quali si  
1310attengono gli Enti gestori.

1311I Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche  
1312agricole, alimentari e forestali, analogamente a quanto indicato al precedente paragrafo A.5.1,  
1313mettono a disposizione delle Regioni, delle Province autonome nonché degli Enti gestori delle aree  
1314naturali protette, le informazioni più rilevanti sulla tossicità, l'ecotossicità, il destino ambientale e  
1315gli aspetti fitosanitari relativi ai prodotti fitosanitari in commercio. Gli Enti interessati garantiscono  
1316la formazione delle competenze tecniche necessarie per operare le scelte relative alle prescrizioni e  
1317limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei target da salvaguardare e delle specifiche  
1318caratteristiche di pericolosità dei prodotti fitosanitari.

1319Le azioni per la tutela delle aree naturali protette contenute nel Piano non pregiudicano il rispetto  
1320degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di protezione della aree  
1321naturali e, in particolare, degli obblighi previsti ai sensi della citata legge 394/91 e delle relative  
1322leggi regionali.

1323E' comunque vietato, all'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate ai sensi del  
1324decreto legislativo 227/2001, nelle aree a particolare destinazione funzionale (viali tagliafuoco,  
1325zone di rispetto degli elettrodotti, gasdotti ecc.), l'utilizzo di mezzi di tipo chimico per il  
1326contenimento della vegetazione, fatta salva la possibilità di deroghe in presenza di particolari  
1327emergenze fitosanitarie e conservazionistiche.

1328Con la finalità di rendere più efficace l'azione degli utilizzatori professionali che operano in aziende  
1329ricadenti nelle aree di cui trattasi, l'attività formativa di cui al paragrafo A.1.1. deve essere  
1330finalizzata anche all'acquisizione delle conoscenze relative all'uso dei prodotti fitosanitari nei siti  
1331Natura 2000 e nelle aree naturali protette, con particolare riferimento alla scelta dei principi attivi

1332compatibili con le pertinenti prescrizioni del piano di gestione/misure di conservazione o di altro  
1333piano equivalente.

1334Tenuto conto delle priorità di tutela degli ecosistemi acquatici indicate nelle decisioni della  
1335Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione di Ramsar ([www.ramsar.org](http://www.ramsar.org)) e negli accordi  
1336internazionali sottoscritti dall'Italia (AEWA<sup>1</sup> e MEDWET<sup>2</sup>), le Zone Ramsar hanno priorità di tutela  
1337e richiedono un maggior livello di salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore  
1338del Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio, in  
1339accordo con le Regioni e le Province autonome e gli enti territorialmente competenti, individua  
1340prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle Zone Ramsar, dei prodotti fitosanitari pericolosi per  
1341gli ecosistemi acquatici, nonché di quelli rinvenuti a seguito delle attività di monitoraggio  
1342ambientale, laddove disponibili i relativi dati.

1343

#### 1344A.5.7.2 - Misure volontarie, complementari e di accompagnamento

1345Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio, elabora linee  
1346guida riguardanti l'applicazione e l'integrazione delle misure di protezione, in coerenza con la  
1347futura programmazione della PAC.

1348Le Regioni e Province autonome e gli Enti gestori, nella predisposizione/aggiornamento dei piani  
1349di gestione/misure di conservazione, individuano ed inseriscono tutte quelle tipologie di intervento  
1350inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare, sulla base di quanto predisposto nei predetti documenti  
1351di orientamento.

1352Le Regioni e le Province autonome prevedono, nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC,  
1353azioni coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione già  
1354predisposte ai sensi del D.P.R. n. 357/92 e del D.P.R. n.120/2003.

1355Fra le possibili azioni, che si inquadrano nelle predette linee guida, possono figurare quelle riportate  
1356di seguito.

1357 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> Individuazione di appositi criteri per favorire, all'interno di ciascun sito, il finanziamento  
1358 delle tecniche di difesa proprie del metodo di produzione biologico con le relative strategie  
1359 di difesa fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle relative  
1360 alla produzione integrata volontaria. In tale ambito è possibile prevedere, previa  
1361 dimostrazione dei maggiori oneri sostenuti e dei minori ricavi realizzati dalle aziende  
1362 agricole ubicate nelle aree in questione, ai sensi della normativa europea sullo sviluppo  
1363 rurale, la corresponsione di pagamenti superiori ai massimali riportati nella medesima  
1364 normativa.

1365 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> Azioni dirette all'incentivazione della costituzione di siepi e fasce tampone di ampiezza  
1366 adeguata, del mantenimento delle stesse, del loro ripristino, ovvero della naturale  
1367 ricolonizzazione delle specie tipiche delle fasce perfluviali, che costituiscono habitat di  
1368 interesse comunitario (codici Habitat a norma della direttiva 92/43/CEE: 92A0, 92C0, 92D0,  
1369 91F0, 91E0\*, 3240, 3230, 3220).

1370 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> Azioni incentivanti la mitigazione del rischio ai fini della riduzione della contaminazione dei  
1371 corpi idrici superficiali, dovuta a fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva ed alla  
1372 lisciviazione dei prodotti fitosanitari, di cui al paragrafo A.5.1.3

1373 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> Azioni che incentivano, nell'ambito della misura di consulenza aziendale promossa dalla  
1374 PAC, la consulenza orientata agli agricoltori che operano in imprese agricole ubicate

61<sup>1</sup> African-Eurasian Waterbird Agreement - <http://www.unep-aewa.org/>

62

63<sup>2</sup> Mediterranean Wetland Initiative per l'applicazione della Convenzione di Ramsar nell'area mediterranea -

64<http://www.medwet.org/medwetnew/en/index.asp>

65

66

67

1375 all'interno delle aree Natura 2000, affinché acquisiscano adeguata professionalità per  
1376 valutare tutte le opportunità che conseguono all'appartenenza della propria azienda al sito.  
1377 <sup>35</sup><sub>17</sub> Azioni che incentivano la promozione commerciale territoriale dei prodotti tipici e la  
1378 valorizzazione dei prodotti locali ottenuti con pratiche eco-compatibili, anche attraverso  
1379 l'introduzione di marchi di qualità ambientale.  
1380

1381 **A.6 - Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei**  
1382 **relativi imballaggi e delle rimanenze (articolo 17 del decreto legislativo n.**  
1383 **150/2012)**

1384 Nell'allegato VI, parte A, sono riportati gli obblighi che devono essere rispettati dagli utilizzatori di  
1385 prodotti fitosanitari per una corretta attività di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e  
1386 per il trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze.

1387 Entro il 1° gennaio 2015 lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari dovrà rispettare i requisiti riportati  
1388 nella parte A dell'allegato VI.

1389 Nell'allegato VI, parte B, sono riportati i criteri per l'attuazione di misure di accompagnamento per  
1390 incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi di manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari.  
1391 Le indicazioni riportate nella parte B dell'Allegato VI tengono conto della normativa in vigore,  
1392 degli orientamenti e delle linee guida nazionali e regionali in materia e delle indicazioni tecniche  
1393 scaturite dal progetto Europeo Life-TOPPS (*Train Operators to prevent Pollution from Point*  
1394 *Sources - Formazione degli operatori per prevenire l'inquinamento da fonti puntuali*).

1395  
1396 **A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari (articoli 18, 19,**  
1397 **20, 21 del decreto legislativo n. 150/2012)**

<sup>1398</sup>  
1399 **A.7.1 - Strategie fitosanitarie sostenibili**

1400 Obiettivo prioritario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari è la riduzione del rischio,  
1401 derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori e gli  
1402 abitanti, attraverso un complessivo miglioramento qualitativo delle strategie di intervento, delle  
1403 tecniche utilizzate e delle sostanze attive impiegate, nonché attraverso misure di prevenzione basate  
1404 su metodi agro-ecologici (Allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) e attraverso sistemi di  
1405 lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze  
1406 attive a basso rischio definite ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n.1107/2009. Nel  
1407 contempo, per ridurre l'impatto ambientale delle produzioni agricole, occorre promuovere una  
1408 graduale riduzione delle quantità di prodotti fitosanitari impiegati attraverso un progressivo  
1409 incremento dell'impiego di prodotti fitosanitari di origine naturale e a basso impatto.

1410 Prioritariamente ci si prefigge, nel corso dei cinque anni di validità del Piano, una riduzione  
1411 dell'impiego di prodotti fitosanitari a base di sostanze attive individuate come candidate alla  
1412 sostituzione, secondo quanto riportato ai punti 3.6, 3.7, 3.8 e 4 dell'Allegato II del regolamento  
1413 1107/09.

1414 La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto  
1415 integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-  
1416 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

<sup>1417</sup>  
1418 **A.7.2 - La difesa integrata obbligatoria**

1419 La difesa integrata obbligatoria prevede l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio  
1420 delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti, l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei



1421parassiti, il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate e l'uso di prodotti fitosanitari che  
1422presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente.

1423

#### 1424A.7.2.1 - **Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

1425Con lo scopo di definire le azioni e i supporti necessari per l'applicazione della difesa integrata  
1426obbligatoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Consiglio,  
1427che si avvale del Gruppo Difesa Integrata operante in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui  
1428all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e del Comitato Fitosanitario Nazionale,  
1429provvede a:

- 14301) definire le "linee guida nazionali per la difesa integrata obbligatoria";
- 14312) promuovere la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della difesa  
1432 integrata e delle strategie fitosanitarie sostenibili;
- 14333) coordinare la predisposizione di strumenti per far conoscere ed applicare correttamente la difesa  
1434 integrata obbligatoria, le strategie fitosanitarie sostenibili e la predisposizione di un manuale  
1435 sulle "*Tecniche per una difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale e strategie fitosanitarie*  
1436 *sostenibili*";
- 14374) mantenere aggiornata la banca dati sui prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole  
1438 alimentari e forestali, di cui all'articolo 40, commi 2 e 3, del DPR n. 55/2012;
- 14395) attivare iniziative per favorire la realizzazione e l'applicazione di reti di monitoraggio sullo  
1440 sviluppo di patogeni e parassiti, da utilizzare a livello regionale;
- 14416) definire, in accordo con le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle linee guida per la  
1442 difesa integrata obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui le aziende  
1443 agricole hanno accesso, nonché l'elenco delle principali avversità;
- 14447) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nella difesa  
1445 integrata, anche attraverso le esistenti reti di ricerca e le specifiche piattaforme informatiche  
1446 nazionali del settore;
- 14478) attivare iniziative per favorire la realizzazione e l'applicazione di sistemi di previsione e  
1448 avvertimento sullo sviluppo delle avversità (fitofagi e patogeni), da utilizzare a livello regionale,  
1449 con particolare riferimento a:
  - 1450 ○ standardizzazione informatica dei modelli previsionali esistenti ed attualmente in uso in  
1451 alcune Regioni (piattaforma informatica con unico software in grado di elaborare, per i  
1452 diversi territori, i modelli previsionali disponibili con i dati meteorologici messi a  
1453 disposizione dalle reti meteorologiche regionali);
  - 1454 ○ validazione dei diversi modelli nei diversi territori;
  - 1455 ○ messa a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, di software e di una  
1456 piattaforma informatica, che consenta agli stessi Enti di elaborare informazioni  
1457 utilizzabili per ciascun territorio.

1458

#### 1459A.7.2.2 - **Le Regioni e le Province autonome**

1460Le Regioni e le Province autonome provvedono a:

14611. attuare e promuovere la difesa integrata e a definire gli interventi previsti dal Piano anche  
1462 attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali" .
14632. attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione per favorire la diffusione e  
1464 l'applicazione della difesa integrata da parte delle aziende. In particolare assicurano la  
1465 predisposizione e/o diffusione di materiale informativo per le aziende agricole sulle tecniche per  
1466 un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal Piano;

14673. predisporre e gestire proprie reti di monitoraggio sullo sviluppo delle avversità, così come  
1468 definite al punto 6) del paragrafo A.7.2.1, eventualmente ad integrazione di altre reti presenti sul  
1469 territorio; ove la rete non sia istituita, ai fini del predetto monitoraggio le Regioni e Province  
1470 autonome renderanno disponibile un apposito servizio di consulenza, nell'ambito degli  
1471 strumenti della PAC
14724. potenziare le predette reti di monitoraggio, in sinergia con quelle previste per l'agricoltura  
1473 biologica e la difesa integrata volontaria, al fine di incrementare la disponibilità di informazioni  
1474 relativamente ai seguenti aspetti:
- 1475 ○ previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
  - 1476 ○ bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle  
1477 reti di monitoraggio, forniscono agli agricoltori informazioni sull'applicazione della difesa  
1478 integrata. Tali bollettini hanno le seguenti caratteristiche:
    - 1479 ■ cadenza periodica in base alle esigenze delle principali colture per il periodo in  
1480 cui sono in atto;
    - 1481 ■ valenza territoriale;
    - 1482 ■ riportano informazioni sull'andamento meteorologico;
    - 1483 ■ riportano indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase  
1484 fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul  
1485 momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali  
1486 raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili;
    - 1487 ■ riportano indicazioni operative sulle principali colture, relativamente alle  
1488 pratiche agronomiche, richiamate nell'Allegato III del decreto legislativo n.  
1489 150/2012, che possono favorire la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari.
14905. organizzare e/o riorganizzare e incentivare l'assistenza tecnica e la consulenza alle aziende  
1491 agricole sulla difesa fitosanitaria, anche attraverso l'attivazione di apposite strutture territoriali  
1492 di coordinamento e di specifici servizi di consulenza.

1493

### 1494A.7.2.3 - Le aziende agricole

- 1495 Le aziende agricole devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso:
- 1496 a) ad un collegamento o poter ricevere dati meteorologici dettagliati per il territorio sul quale  
1497 sono insediate;
  - 1498 b) ai bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture del territorio;
  - 1499 c) le soglie di intervento delle avversità oggetto dei monitoraggi;
  - 1500 d) al materiale informativo e/o dei manuali per l'applicazione delle tecniche di difesa integrata  
1501 a basso impatto ambientale previsti al comma 2 del paragrafo precedente (A.7.2.2)
  - 1502 e) le strategie antiresistenza definite a livello nazionale e/o regionale relativamente all'impiego  
1503 dei prodotti fitosanitari.
  - 1504 f) ad una rete di monitoraggio presente sul proprio territorio ed ai relativi dati, secondo le  
1505 modalità riportate ai paragrafi A.7.2.1, punto 6 e A.7.2.2, punti 4 e 5. Nel caso in cui non  
1506 sia presente alcuna rete, ai fini del predetto monitoraggio, le aziende assolveranno a tale  
1507 impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle  
1508 Regioni/Province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, come previsto al  
1509 precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3.
- 1510 Il monitoraggio di cui al precedente punto f) non è obbligatorio nei seguenti casi:
- 1511 1. adozione del metodo della confusione sessuale;
  - 1512 2. scelta di non effettuare trattamenti specifici contro le avversità oggetto del monitoraggio o  
1513 utilizzo di metodi di difesa propri del metodo biologico;

1514

72

73

1515Le aziende agricole devono, inoltre:

1516 g) rispettare i volumi massimi di acqua da utilizzare per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari  
1517 e delle principali colture, stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome, tenuto conto  
1518 delle indicazioni del Gruppo Difesa Integrata, operante in seno all'Organismo tecnico-  
1519 scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in relazione alle  
1520 diverse colture, alle fasi fenologiche e alle forme di allevamento;

1521 h) indicare nel registro dei trattamenti, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo n.  
1522 150/2012, le fasi fenologiche riguardanti l'inizio fioritura e l'inizio raccolta.

1523

### 1524A.7.3 - La difesa integrata volontaria

1525La difesa integrata volontaria è realizzata attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura  
1526(disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie, quali: rotazioni,  
1527monitoraggi aziendali e/o territoriali, applicazione di soglie di intervento, limitazioni nella scelta dei  
1528prodotti fitosanitari e nel numero degli interventi.

1529La difesa integrata volontaria prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata,  
1530definiti secondo le modalità previste nel Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata di cui  
1531alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, tenendo conto dei criteri generali definiti dall'Allegato III del  
1532decreto legislativo n. 150/2012 e degli orientamenti del regolamento (CE) 1107/2009, con  
1533particolare riferimento all'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4.

1534L'obiettivo che si intende raggiungere con la difesa integrata volontaria, nei cinque anni di validità  
1535del Piano, è l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle  
1536principali produzioni agricole.

1537La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto  
1538integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-  
15392020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

1540

### 1541A.7.3.1 - Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1542Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi del Gruppo Difesa Integrata,  
1543operante in seno all'Organismo tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 3  
1544febbraio 2011, n. 4, provvede a:

1545  
15461) definire e pubblicare annualmente, sul portale internet della Rete Rurale, le "linee guida  
1547 nazionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo integrato delle infestanti"  
1548 che dovranno essere messe a punto in coerenza con il citato Sistema Nazionale di Qualità di cui  
1549 all'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4;

15502) assicurare la coerenza dei disciplinari regionali per la difesa integrata volontaria delle colture e  
1551 il controllo delle infestanti con gli orientamenti dell'Allegato III del decreto legislativo n.  
1552 150/2012 e dell'Allegato II, paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 4 del regolamento (CE) 1107/2009 e con le  
1553 linee guida nazionali di cui al punto 1);

15543) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nella difesa  
1555 integrata volontaria, anche attraverso le esistenti reti di ricerca e le specifiche piattaforme  
1556 informatiche nazionali del settore della difesa integrata;

15574) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture  
1558 impegnate nell'applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2);

15595) favorire la valorizzazione della produzione integrata volontaria, a livello nazionale e  
1560 comunitario, mediante il marchio di cui alla legge n. 4/11.

1561

### 1562A.7.3.2 - Le Regioni e le Province autonome

1563 Le Regioni e le Province autonome provvedono a:

- <sup>1564</sup>  
15651) attuare e promuovere la difesa integrata e definire gli interventi previsti dal Piano, anche  
1566 attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali";  
15672) aggiornare i disciplinari di produzione in coerenza con il citato "Sistema Nazionale di Qualità"  
1568 di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, conformemente a quanto riportato ai punti 1) e 2) del  
1569 paragrafo A.7.3.1. I disciplinari regionali, vincolanti per le aziende che aderiscono ai programmi  
1570 di difesa integrata volontaria, sono oggetto di periodiche revisioni e sono pubblicati sui portali  
1571 regionali e sul sito della Rete Rurale Nazionale;  
15723) garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi per le aziende,  
1573 nonché il coordinamento dell'assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste  
1574 per la difesa integrata obbligatoria e per l'agricoltura biologica;  
15754) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;  
15765) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture  
1577 impegnate nell'applicazione dei disciplinari richiamati al punto 2).

1578

### 1579 **A.7.3.3 - Le aziende agricole**

1580 Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a:

- 1581 a) rispettare le norme contenute nei disciplinari di produzione integrata volontaria definiti  
1582 dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo la procedura richiamata al punto 2 del  
1583 paragrafo A.7.3.2;  
1584 b) integrare il registro dei trattamenti, definito ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del decreto  
1585 legislativo n. 150/2012, con le annotazioni relative ai prodotti fitosanitari acquistati e a  
1586 quelli giacenti in magazzino a fine anno ("Registro di carico e scarico");  
1587 c) effettuare la regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti  
1588 fitosanitari presso i Centri Prova autorizzati, secondo le modalità previste al paragrafo  
1589 A.3.7.

<sup>1590</sup>

### 1591 **A.7.4 - L'agricoltura biologica**

1592 Il regolamento CE 834/2007 che disciplina l'agricoltura biologica prevede il ricorso all'uso di un  
1593 ridotto numero di prodotti fitosanitari non di sintesi (Allegato II del regolamento CE n. 889/08) e  
1594 solo in caso di un dimostrato grave rischio per la coltura.

1595 L'obiettivo che si intende raggiungere con l'agricoltura biologica, nei 5 anni di validità del Piano, è  
1596 l'incremento dell'adesione al corrispondente disciplinare nazionale con riferimento alle principali  
1597 produzioni agricole.

1598 La quantificazione di tale obiettivo sarà ulteriormente specificata e inserita nel Piano mediante atto  
1599 integrativo dello stesso non appena saranno definiti gli strumenti attuativi della futura PAC (2014-  
1600 2020), le pertinenti misure e le risorse disponibili per il suo perseguimento.

<sup>1601</sup>

### 1602 **A.7.4.1 - Compiti e ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

1603 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvalendosi del "Gruppo di lavoro per  
1604 l'agricoltura biologica" di cui all'articolo 1, punto 2, del D.P.C.M. 4 maggio 2007, ed in particolare  
1605 del Sottogruppo Difesa di cui al D.M. n. 17222 dell'11 novembre 2009, provvede a:

- 16061) definire un manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente il metodo di  
1607 produzione biologica: tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e linee guida per la difesa  
1608 delle colture in agricoltura biologica;  
16092) definire, aggiornare e pubblicare periodicamente, sul portale internet, le linee guida nazionali di  
1610 difesa in agricoltura biologica;

76

77

- 16113) provvedere alla gestione e all'aggiornamento della banca dati sui prodotti fitosanitari utilizzabili  
1612 in agricoltura biologica;
- 16134) predisporre e diffondere materiale informativo sulla difesa in agricoltura biologica;
- 16145) realizzare iniziative informative sull'agricoltura biologica rivolte anche ad utilizzatori non  
1615 professionali per incentivare l'adozione di pratiche colturali hobbistiche, a basso impatto  
1616 sanitario e ambientale;
- 16176) promuovere programmi di formazione specifica e di aggiornamento per gli operatori del  
1618 biologico;
- 16197) promuovere e rafforzare la ricerca e lo scambio di informazioni ed esperienze nell'agricoltura  
1620 biologica, anche attraverso le esistenti reti di ricerca e le specifiche piattaforme informatiche  
1621 nazionali;
- 16228) individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture  
1623 impegnate nell'applicazione dell'agricoltura biologica;
- 16249) favorire la promozione e la valorizzazione delle produzioni biologiche a livello nazionale e  
1625 comunitario.

<sup>1626</sup>

#### **1627A.7.4.2 - Le Regioni e le Province autonome**

1628Le Regioni e le Province autonome provvedono a:

16291. attuare e promuovere l'agricoltura biologica e definire gli interventi previsti dal Piano anche  
1630 attraverso l'adozione di eventuali "Piani d'Azione Regionali";
16312. predisporre e diffondere materiale informativo a beneficio delle aziende agricole biologiche;
16323. rendere disponibile, sui portali regionali, il manuale sulle tecniche di coltivazione in agricoltura  
1633 biologica e le linee guida nazionali di difesa in agricoltura biologica, anche attraverso  
1634 collegamenti con gli analoghi siti nazionali (banca dati difesa biologica e di ricerca e  
1635 sperimentazione);
16364. garantire la realizzazione e/o il potenziamento di supporti tecnici e informativi alle aziende,  
1637 nonché il coordinamento dell'assistenza tecnica, in sinergia con le attività di supporto previste  
1638 per la difesa integrata volontaria e obbligatoria;
16395. promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi;
16406. individuare possibili strumenti finanziari per sostenere le aziende agricole e le strutture  
1641 impegnate nello sviluppo dell'agricoltura biologica.

<sup>1642</sup>

#### **1643A.7.4.3 - Le aziende agricole**

1644Le aziende agricole devono applicare le tecniche di agricoltura biologica, anche tenendo conto,  
1645come ulteriore elemento di qualificazione, delle disposizioni specifiche previste dal Piano, delle  
1646linee guida e manuali nazionali, di cui al paragrafo A.7.4.1, nonché degli orientamenti regionali di  
1647cui al paragrafo A.7.4.2.

<sup>1648</sup>

#### **1649B. Indicatori – Strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 1650 (articolo 22 del decreto legislativo n. 150/2012)**

<sup>1651</sup>

1652In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, al fine di valutare i progressi realizzati nella  
1653riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ed in attesa che  
1654vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati a livello europeo, il Piano identifica tre  
1655categorie di indicatori: 1) indicatori ed indici di importanza prioritaria per la valutazione

1656 complessiva dei risultati raggiunti con l'applicazione del Piano; 2) indicatori specifici per valutare il  
1657 raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle singole misure del Piano; 3) indicatori di rischio.

1658 Gli indicatori sono stati definiti sulla base dei seguenti criteri prioritari:

1659 - immediata disponibilità dei dati, possibilmente affiancata da una serie storica consolidata a

1660 livello nazionale;

1661 - aggiornabilità dei dati;

1662 - disponibilità dell'algoritmo per il calcolo.

1663 Il calcolo degli indicatori e degli indici prevede, *in primis*, l'utilizzo dei dati statistici rilevati in

1664 accordo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1185/2009, relativo alle statistiche sui prodotti

1665 fitosanitari.

1666 Tali informazioni statistiche, comparabili ed armonizzate sull'intero territorio comunitario, sono

1667 riferite a: **1)** quantitativo annuale delle sostanze attive prodotte e commercializzate (Allegato III del

1668 citato regolamento 1185/2009); **2)** quantitativo annuale delle sostanze attive distribuite dagli

1669 utilizzatori professionali.

1670 Le informazioni relative ai quantitativi commercializzati sono fornite da produttori, commercianti,

1671 importatori e fornitori.

1672 Con riferimento ai quantitativi distribuiti dagli utilizzatori professionali, le informazioni saranno

1673 raccolte annualmente almeno sulle seguenti colture: pomodoro, vite e mais.

1674 Inoltre, nella individuazione degli indicatori, viene privilegiato il ricorso ai dati provenienti da

1675 programmi di monitoraggio esistenti e coerenti con le finalità del Piano.

1676 Nell'Allegato VII viene riportato un elenco esemplificativo degli indicatori suddivisi per categoria.

#### 1677 **B.1 - Monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e profonde**

1678 Allo scopo di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari sull'ambiente

1679 acquatico, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei programmi di

1680 rilevazione di cui all'art. 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuano il monitoraggio

1681 dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque, tenendo conto degli indirizzi specifici forniti

1682 dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la

1683 scelta delle sostanze da ricercare prioritariamente, i metodi per il campionamento, l'analisi, il

1684 controllo di qualità.

1685 Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito del monitoraggio dei residui dei prodotti

1686 fitosanitari nelle acque, effettuato ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, parte III, tengono

1687 conto degli indirizzi specifici forniti dall'ISPRA e, attraverso il sistema informativo nazionale tutela

1688 delle acque (SINTAI), trasmettono al medesimo Istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati

1689 delle attività di monitoraggio relativi all'anno precedente. L'ISPRA raccoglie, elabora e valuta tali

1690 dati e li trasmette al Consiglio ed alle Regioni e Province autonome.

1691

#### 1692 **B.2 - Indicatore dell'evoluzione della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque**

1693 Al fine di seguire l'evoluzione nel tempo della contaminazione viene definito un indicatore di

1694 tendenza della presenza di residui di prodotti fitosanitari nelle acque. L'indicatore è basato sulle

1695 frequenze di rilevamento e sulle concentrazioni nelle acque superficiali e sotterranee, ed è

1696 riferito sia al complesso delle sostanze monitorate, sia a determinate sostanze rilevanti dal punto

1697 di vista dei rischi per la salute e l'ambiente.

16982. Al fine di ridurre, per quanto possibile, l'influenza di fattori quali la variabilità della rete di  
1699 monitoraggio, delle frequenze di campionamento e del numero delle sostanze cercate, vengono  
1700 individuati i punti di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee di riferimento per  
1701 l'indicatore, vengono stabilite le frequenze di campionamento e viene definito l'elenco delle  
1702 sostanze da considerare per la sua determinazione.

17033. Le Regioni e le Province autonome di trasmettono all'ISPRA le informazioni sui punti di  
1704 campionamento di riferimento per la determinazione dell'indicatore.

17054. L'ISPRA definisce l'indicatore per il controllo dell'evoluzione della contaminazione da prodotti  
1706 fitosanitari nelle acque, e valuta, sulla base dei dati forniti annualmente dalle Regioni e Province  
1707 autonome, la tendenza della contaminazione.

1708

### 1709C. **Ricerca e sperimentazione a supporto del piano e alta formazione**

1710Al fine di garantire una qualificazione del sistema agricolo nazionale attraverso l'adozione di  
1711soluzioni innovative e coerenti con gli obiettivi del Piano è necessario sviluppare una rete di  
1712collegamento tra le iniziative di ricerca in atto e l'attivazione di possibili nuovi progetti di ricerca.

1713Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il supporto del Consiglio, coordina la  
1714rete di cui sopra, per l'attuazione di specifici programmi di ricerca e il trasferimento delle  
1715innovazioni.

1716Tra le principali aree tematiche di interesse sono individuate:

17171. Studi di sistema mirati a:

- 1718     ▪ ridurre il rischio di esposizione per gli operatori;
- 1719     ▪ limitare gli inquinamenti puntiformi;
- 1720     ▪ individuare sistemi colturali a basso input chimico;
- 1721     ▪ ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

17222. Identificazione dei microrganismi fitopatogeni, sviluppo di sistemi di monitoraggio e di modelli  
1723 previsionali per i seguenti settori:

1724 ○ Ambiente e residui

- 1725     ▪ ottimizzazione e innovazione dei metodi di monitoraggio ambientale dei residui dei  
1726 prodotti fitosanitari;
- 1727     ▪ messa a punto di modelli di simulazione sul residuo dei prodotti fitosanitari.

1728 ○ Avversità

- 1729     ▪ individuazione delle avversità e diagnosi delle malattie;
- 1730     ▪ ottimizzazione dei metodi di monitoraggio dei parassiti;
- 1731     ▪ metodologie per la pianificazione del monitoraggio dei parassiti;
- 1732     ▪ studi sulla distribuzione spaziale dei parassiti;
- 1733     ▪ messa a punto di modelli previsionali sullo sviluppo epidemiologico dei parassiti;
- 1734     ▪ realizzazione e/o ottimizzazione di sistemi di previsione e avvertimento.

17353. Sistemi a basso impatto ambientale per la difesa dai parassiti

- 1736     ▪ prevenzione e controllo delle avversità attraverso tecniche agronomiche preventive  
1737 alternative alla difesa fitosanitaria (rotazioni, cultivar resistenti o tolleranti, tecniche  
1738 colturali, ecc.);

- 1739     ▪ ecologia microbica e controllo biologico delle malattie;
- 1740     ▪ approcci innovativi alla lotta chimica e biologica alle malattie delle piante;
- 1741     ▪ prevenzione e gestione di danni da stress abiotici;
- 1742     ▪ prevenzione e gestione delle avversità delle piante in ambiente urbano;
- 1743     ▪ messa a punto e valutazione di mezzi di difesa fitosanitaria a basso impatto;
- 1744     ▪ messa a punto di soluzioni a basso impatto per la gestione della difesa dai nematodi e da
- 1745     patogeni tellurici;
- 1746     ▪ definizione di soglie di intervento e ottimizzazione di strategie di intervento per la difesa
- 1747     delle colture dai principali parassiti;
- 1748     ▪ risposte indotte e resistenza delle piante alle malattie (induttori di resistenza ecc.).
  
- 17494.             Controllo infestanti con soluzioni a basso impatto ambientale
- 1750     ▪ mappatura della flora spontanea dei più rappresentativi sistemi produttivi e identificazione
- 1751     delle comunità di infestanti maggiormente competitive;
- 1752     ▪ prevenzione e riduzione del danno determinato dalle infestanti mediante approcci
- 1753     agronomici;
- 1754     ▪ messa a punto di metodi e sistemi di controllo delle infestanti mediante approcci
- 1755     agronomici o a basso impatto ambientale.
- 17565.             Ausiliari
- 1757     ▪ studio e ricerche per il potenziamento dell'utilizzo degli ausiliari nei programmi di difesa
- 1758     integrata (obbligatoria e volontaria) e biologica;
- 1759     ▪ messa a punto di criteri di valutazione univoci della selettività dei prodotti fitosanitari e
- 1760     loro valutazione nei confronti dei principali organismi utili.
  
- 17616.             Resistenze delle piante alle malattie e risposte indotte
  
- 17627.             Resistenza dei parassiti ai prodotti fitosanitari
- 1763     ▪ studi sulla resistenza dei principali parassiti delle piante ai prodotti fitosanitari e delle
- 1764     infestanti ai diserbanti (patrimonio genetico dei parassiti e individuazione dei siti sui quali
- 1765     interagiscono i prodotti fitosanitari, studi sui meccanismi d'azione dei prodotti, base line
- 1766     sull'efficacia dei prodotti, definizione di procedure ottimali per la valutazione delle
- 1767     resistenze resistenza dei microrganismi fitopatogeni ai prodotti fitosanitari ecc.);
- 1768     ▪ studi per messa a punto di soluzione per la gestione della resistenza su ampia scala.
  
- 17698.             Misure di mitigazione del rischio
- 1770     ▪                     valutazione dell'efficacia di misure di mitigazione del rischio derivanti
- 1771     dall'impiego dei prodotti fitosanitari.
- 17729.             Indicatori di rischio
- 1773     ▪                     messa a punto di metodologie per la rilevazione dei dati utili per
- 1774     l'applicazione degli indicatori di rischio (consumatori, operatori, organismi acquatici,
- 1775     acque di falda, biodiversità ed ecosistemi).
- 177610.             Coordinamento, valorizzazione e sviluppo di banche dati, portali e sistemi
- 1777     informativi esistenti.
- 1778
- 1779A supporto delle azioni previste dal Piano si prevede inoltre lo sviluppo di banche dati, portali e
- 1780sistemi informativi specifici. Deve inoltre essere sviluppata una collaborazione con il Ministero



1781 dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di garantire che gli argomenti oggetto del  
1782 Piano siano adeguatamente trattati nei percorsi di "Alta formazione".

1783

1784

#### 1785 **D. Sistemi di controllo**

1786 I controlli sulla effettiva ottemperanza delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi sono  
1787 effettuati in base alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2012.

1788 Gli Organismi di Controllo sono individuati dalle Regioni.

1789 A livello nazionale, ed in armonia con quanto stabilito a livello comunitario, si definiscono  
1790 l'impostazione delle attività di controllo e il regime delle sanzioni. I controlli delle aziende aderenti  
1791 alla PAC sono effettuati secondo le procedure stabilite nei pertinenti regolamenti comunitari.

1792 Costituiscono carattere di priorità i riscontri oggettivi derivanti da sopralluoghi diretti, quali  
1793 campionamenti e relative analisi, misurazioni, verifiche documentali, evidenze tangibili, supportati  
1794 da metodi di indagine quali audit, acquisizione di informazioni, osservazioni dirette, ecc..

<sup>1795</sup>

#### 1796 **1. Autorità preposte ai controlli**

1797 Entro 90 giorni dalla pubblicazione del Piano, le Regioni e le Province autonome, nell'ambito  
1798 della propria organizzazione e legislazione, individuano l'Autorità per i controlli inerenti  
1799 l'attuazione delle disposizioni previste dallo stesso e ne danno, contestualmente, comunicazione  
1800 alle Autorità competenti a livello nazionale.

1801 Le Autorità per i controlli, di cui al punto precedente, individuano le articolazioni organizzative  
1802 territoriali che effettuano i controlli di cui al presente Piano, assicurandone un adeguato  
1803 coordinamento.

1804 Le Autorità competenti a livello nazionale e le Autorità regionali assicurano un coordinamento  
1805 efficace ed efficiente tra le rispettive articolazioni organizzative .

<sup>1806</sup>

#### 1807 **2. Personale addetto ai controlli**

1808 Le articolazioni organizzative che effettuano il controllo assicurano che il proprio personale  
1809 coinvolto nei controlli sia dotato di un'adeguata e continua formazione unita alla capacità di un  
1810 approccio multidisciplinare.

<sup>1811</sup>

#### 1812 **3. Programmazione dei controlli**

1813 Il Consiglio propone:

1814 a) le linee guida sui controlli;

1815 b) il piano nazionale annuale delle attività di controllo.

<sup>1816</sup>

#### 1817 **4. Raccolta dati**

1818 La proposta per l'organizzazione di un sistema di raccolta dei dati sui risultati dei controlli è  
1819 definita dal Consiglio, entro 1 anno dall'entrata in vigore del Piano. Nella definizione di tale  
1820 sistema occorre garantire un adeguato flusso delle informazioni finalizzato ad accrescere  
1821 l'efficacia della rete dei controlli e le sinergie con i controlli riferiti alla PAC.

1822

#### 1823 **E. Misure di coordinamento per l'attuazione e l'aggiornamento del Piano**

1824 Per i diversi livelli di operatività del Piano è necessario prevedere specifiche attività di  
1825 coordinamento finalizzate ad assicurare l'attuazione e l'aggiornamento del Piano stesso, come  
1826 riportato di seguito:

1827 <sup>1828</sup> 1. Livello nazionale (relazioni con la UE)

1830 - indirizza e coordina l'attuazione delle misure previste del Piano;

- 1831 - coordina la verifica (raccolta dati) del raggiungimento degli obiettivi del Piano sulla base  
 1832 degli indicatori di cui al punto B;  
 1833 - coordina il sistema di controllo dell'attuazione del Piano, di cui al punto D;  
 1834 - promuove e attua le misure di supporto (sistemi informativi, banche dati, portali, manuali,  
 1835 ricerca ecc.) previste dal Piano;  
 1836 - coordina e promuove le attività di ricerca e sperimentazioni funzionali al raggiungimento  
 1837 degli obiettivi individuati dal Piano;  
 1838 - assicura le relazioni con gli stakeholders;  
 1839 - predispone della documentazione e dei report da presentare alla UE;  
 1840 - coordina l'aggiornamento periodico del Piano (ogni 5 anni).
- 1841
- 1842 2. Livello locale (Regioni e Province Autonome)
- 1843 - programma le attività previste dal Piano per l'ambito territoriale di competenza. In tal  
 1844 senso potranno essere definiti Piani d'Azione Regionali (PAR) che affrontino  
 1845 complessivamente le attività previste dal Piano;  
 1846 - predispone e trasmette le relazioni sullo stato di attuazione del Piano per il proprio  
 1847 territorio di competenza secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legislativo n.  
 1848 150/2012;  
 1849 - informa annualmente sull'attuazione delle misure secondo quanto disposto dall'articolo  
 1850 14 del decreto legislativo n.150/2012.

1851

1852 **MANUALI E LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO PREVISTI O IN CORSO DI**

1853 **ELABORAZIONE**

- 1854 - Linee guida nazionali per la difesa integrata obbligatoria;
- 1855 - Linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria e il controllo integrato delle  
 1856 infestanti (disponibile);
- 1857 - Manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente il metodo di produzione  
 1858 biologico: tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e linee guida per la difesa delle  
 1859 colture in agricoltura biologica;
- 1860 - “Tecniche per un'agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale”;
- 1861 - Manuali regionali Stoccaggio e gestione dei prodotti fitosanitari (disponibili);
- 1862 - Life-TOPPS (Train Operators to prevent Pollution from Point Sources) (disponibile):  
 1863 <sup>35</sup><sub>17</sub> uso sicuro e sostenibile degli prodotti fitosanitari: le linee guida TOPPS per la  
 1864 prevenzione dell'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari (disponibile, scaricabile  
 1865 dal sito internet [www.topps-life.org](http://www.topps-life.org) );  
 1866 <sup>35</sup><sub>17</sub> le buone pratiche agricole per una migliore protezione delle acque dalla contaminazione  
 1867 di prodotti fitosanitari (disponibile, scaricabile dal sito internet [www.topps-life.org](http://www.topps-life.org) );  
 1868 <sup>35</sup><sub>17</sub> il lavaggio interno ed esterno delle macchine irroratrici (disponibile, scaricabile dal sito  
 1869 internet [www.topps-life.org](http://www.topps-life.org) );  
 1870 <sup>35</sup><sub>17</sub> sistemi per la gestione dei prodotti reflui del trattamento fitoiatrico (disponibile,  
 1871 scaricabile dal sito internet [www.topps-life.org](http://www.topps-life.org) );  
 1872 <sup>35</sup><sub>17</sub> uso sicuro e sostenibile degli prodotti fitosanitari: le linee guida TOPPS - Prowadis per la  
 1873 prevenzione e la mitigazione dei fenomeni di deriva e ruscellamento dei prodotti  
 1874 fitosanitari (in preparazione);

1875 I manuali di cui sopra saranno resi disponibili su un apposito sito.

1877

1878 **F. Risorse finanziarie**

1880 Per ciascuna delle azioni previste dal Piano, possono essere attivati appropriati strumenti di  
1881 sostegno al fine di incentivarne l'attuazione, ad esclusione delle azioni a carattere obbligatorio.

1882

1883

1884

1885

**Allegato I**

1886

1887 **Parte A**

1888

**Obiettivi formativi**

1889

1890 Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell'Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si  
1891 riportano di seguito i contenuti comuni dei corsi destinati ai diversi soggetti (utilizzatori  
1892 professionali, distributori e consulenti) nonché gli obiettivi formativi specifici che devono essere  
1893 raggiunti per le diverse tipologie di corso (base o aggiornamento).

1894

1895 **Corso di base**

1896

1897 **Materie comuni per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei**

1898 **consulenti**

1899

1900 1. legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta  
1901 obbligatoria contro gli organismi nocivi;

1902 2. pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:

1903 a) modalità di identificazione e controllo;

1904 b) rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;

1905 c) sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni  
1906 sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di  
1907 incidente;

1908 d) rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la  
1909 biodiversità e l'ambiente in generale;

1910 e) rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro  
1911 identificazione;

1912 3. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento  
1913 biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni  
1914 sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini  
1915 della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti  
1916 nell'area;

1917 4. valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai  
1918 principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la  
1919 salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente;

1920 5. misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e  
1921 l'ambiente;

1922 6. corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di  
1923 smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti  
1924 fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia  
1925 concentrata che diluita;

90

91

- 1926 7. corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo  
 1927 dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e  
 1928 applicazione dei prodotti fitosanitari;  
 1929 8. rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti  
 1930 fitosanitari e relative misure di mitigazione. Idonee modalità per la gestione delle  
 1931 emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici  
 1932 che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodotti fitosanitari;  
 1933 9. attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari:  
 1934 a) gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni  
 1935 di regolazione (taratura);  
 1936 b) gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche  
 1937 specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva);  
 1938 c) rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative  
 1939 misure per la gestione del rischio;  
 1940 10. aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 150/2012;  
 1941 11. registrazione delle informazioni su ogni utilizzo dei prodotti fitosanitari.

1942  
 1943 **Materie specifiche per la formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e**

1944 **dei consulenti**

1945

1946 ***Utilizzatori professionali***

- 1947 - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n.  
 1948 150/2012;  
 1949 - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza  
 1950 dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato,  
 1951 nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza  
 1952 alimentare;  
 1953 - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di  
 1954 difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali;  
 1955 - conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli  
 1956 organismi nocivi, basate sui metodi non chimici;  
 1957 - conoscenze sui rischi ambientali e sui rischi per la persona (operatori, residenti e persone  
 1958 presenti nell'area), connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, nonché i rischi derivanti da  
 1959 comportamenti errati (es. fumo);  
 1960 - modalità di riconoscimento dei i sintomi di avvelenamento ed acquisizione delle conoscenze  
 1961 sugli interventi di primo soccorso;  
 1962 - norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti  
 1963 fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche.  
 1964

1965 ***Distributori***

- 1966 - legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento  
 1967 alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle  
 1968 informazioni (banche dati, siti web ecc.);  
 1969 - modalità di compilazione e trasmissione delle schede informative sui dati di vendita ai sensi  
 1970 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 150/2012;  
 1971 - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza  
 1972 dei prodotti fitosanitari, al fine di fornire all'acquirente le informazioni di cui all'art. 10 del  
 1973 decreto legislativo n. 150/2012;

- 1974 - norme di sicurezza relative alla vendita e al trasporto di prodotti fitosanitari con particolare riferimento ai magazzini, alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi connessi all'attività di trasporto, carico e scarico dei preparati pericolosi;
- 1975
- 1976
- 1977 - biologia e modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di vendita.
- 1978
- 1979 - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.
- 1980
- 1981

## 1982 **Consulenti**

- 1983 - legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);
- 1984
- 1985
- 1986 - corretta tenuta dei registri dei trattamenti di cui all'art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012.
- 1987
- 1988 - approfondimenti relativi alla biologia e alle modalità di prevenzione e controllo delle principali avversità delle piante coltivate, presenti sul territorio nel quale si svolge l'attività di consulenza.
- 1989
- 1990
- 1991 - corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, con approfondimenti relativi alla valutazione comparativa.
- 1992
- 1993 - modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica, messi a disposizione dalle strutture regionali.
- 1994
- 1995 - informazioni sul corretto stoccaggio dei prodotti fitosanitari e sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro;
- 1996
- 1997 - ruolo del consulente, capacità di relazionarsi con le strutture di ricerca e sperimentazione e con gli utilizzatori di prodotti fitosanitari.
- 1998
- 1999

## 2000 **Corso di aggiornamento**

- 2002<sup>2001</sup>Oltre all'approfondimento degli argomenti affrontati nel corso di base, in relazione alle specificità territoriali ed all'evoluzione tecnica e normativa, gli obiettivi formativi specifici dell'attività di aggiornamento sono quelli riportati di seguito.
- 2003
- 2004
- 2005

## 2006 **Utilizzatori professionali**

- 2007 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di utilizzo dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alla mitigazione dei rischi per la salute e per l'ambiente e all'applicazione dei metodi di lotta integrata e biologica;
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> conoscenza degli agenti, dei sintomi e della terapia delle nuove emergenze fitosanitarie.
- 2012

## 2013 **Distributori**

- 2014 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- 2015
- 2016 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e biologica.
- 2017
- 2018

## 2019 **Consulenti**

2020	<sup>35</sup> <sub>17</sub>	acquisizione delle conoscenze relative alle eventuali modifiche delle norme riguardanti i
2021		processi di i processi di autorizzazione, commercializzazione ed utilizzo dei prodotti
2022		fitosanitari;
2023	<sup>35</sup> <sub>17</sub>	acquisizione delle conoscenze relative alle nuove emergenze fitosanitari, con riferimento
2024		agli agenti, ai sintomi e ai metodi di difesa sostenibile;
2025	<sup>35</sup> <sub>17</sub>	conoscenza delle innovazioni tecnologiche relative ai metodi di difesa integrata e
2026		biologica ed elaborazione di adeguate strategie di lotta coerenti con i supporti tecnici
2027		predisposti a livello territoriale dalle Amministrazioni competenti.
2028		

Parte B

Modalità di elaborazione dei dati relativi alle singole abilitazioni

Anno solare .....

2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035

Regione/Provincia

Abilitazione	n. abilitazioni attive
Utilizzatori	-
Distributori	-
Consulenti	-

2036

Regione/Provincia

Utilizzatori professionali	n. abilitazioni attive
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
<b>totale</b>	-
Distributori	
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
<b>totale</b>	-
Consulenti	
Provincia A	-
Provincia B	-
Provincia C	-
<b>totale</b>	-

2038

Regione/Provincia

Utilizzatori- classi di età	n. abilitazioni attive
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-
<b>totale</b>	-
Distributori - classi di età	
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-

<b>totale</b>	-
<b>Consulenti - classi di età</b>	
18 - 24	-
25 - 34	-
35 - 44	-
45 - 54	-
55 - 59	-
60 - 64	-
65 - 69	-
>= 70	-
<b>totale</b>	-

2040



2041  
2042  
2043  
2044  
2045

## Parte C

### Criteria di sospensione e revoca delle abilitazioni

Soggetto	Abilitazioni	
	Sospensione	Revoca
Utilizzatore professionale	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura	Utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura che determina un superamento del LMR armonizzato. Reiterazione nell'utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura
		Utilizzo di prodotti fitosanitari illegali o revocati
	Non rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente	Reiterazione del mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente
	Utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva	<del>L'utilizzo reiterato e del</del> <b>Reiterazione</b> <del>utilizzato</del> <b>utilizzato</b> del prodotto fitosanitario in fase di distribuzione, <b>con conseguente contaminazione</b> di abitazioni o di corsi idrici superficiali <b>dovuta a</b> <del>ha provocato importanti</del> fenomeni di deriva <del>a danno di</del> <del>abitazioni o di corsi idrici superficiali</del>
	<del>La</del> Non corretta conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente	<del>La</del> Non corretta conservazione e la manipolazione dei prodotti fitosanitari che arrechino gravi danni alla salute o all'ambiente
Distributore		Vendita di prodotti fitosanitari revocati, non autorizzati o illegali.
	Non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.	Reiterazione nel non fornire informazioni o fornire informazioni insufficienti sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.
	Vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale	Reiterazione nella vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale

Consulente	Fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica	Reiterazione nel fornire informazioni non corrette sull'impiego dei prodotti fitosanitari e/o sull'applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica
		Consigliare prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati

2046

2047

## Allegato II

2048 **Componenti delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari**  
2049 **oggetto del controllo funzionale, modalità di esecuzione dello stesso e requisiti di**  
2050 **funzionalità che devono essere raggiunti**

2051

2052 In attesa dell'emanazione di una norma europea armonizzata che definisca i parametri funzionali  
2053 oggetto del controllo funzionale, le relative modalità di esecuzione e i limiti di accettabilità, si è  
2054 provveduto a definire quanto segue sulla base della normativa europea esistente (EN 13790).

2055

### 1 Irroratrici per colture erbacee

#### 2056 1.1 Presenza e stato degli elementi di trasmissione

2057 Le protezioni dell'albero cardanico di trasmissione del moto dalla presa di potenza all'irroratrice  
2058 devono essere obbligatoriamente montati e in buone condizioni.

2059 Le differenti parti dell'albero e i giunti universali (cardanici) devono essere privi di vizi e non  
2060 devono mostrare segni di logorio, buchi, deformazioni o lacerazioni e devono operare  
2061 correttamente.

2062 Il sistema di trattenuta che evita la rotazione del dispositivo di protezione dell'albero cardanico di  
2063 trasmissione dalla PDP deve essere presente e deve operare in modo sicuro.

2064 I dispositivi di protezione e le parti della trasmissione del moto in movimento, o in rotazione, non  
2065 devono essere condizionate nella loro funzione e devono essere montate e in buone condizioni.

2066 Nel caso di connessioni elettriche le stesse devono essere adeguatamente protette e la protezione  
2067 deve essere in buono stato.

#### 2068 1.2 Pompa principale

##### 2069 a. Portata

2070 La portata della pompa deve essere in grado di garantire un'adeguata polverizzazione, lavorando  
2071 alla massima pressione indicata dal costruttore dell'irroratrice o degli ugelli, utilizzando gli ugelli  
2072 più grandi tra quelli montati e la portata della pompa deve, nel contempo, garantire un'agitazione  
2073 visibile secondo quanto specificato al punto 1.3.c.

##### 2074 oppure

2075 La portata della pompa deve essere adeguata alle necessità dell'equipaggiamento e deve essere  $\geq$   
2076 90% della portata nominale indicata dal costruttore dell'irroratrice.

2077 Nel secondo caso la portata deve essere misurata con un flussimetro sulla mandata libera ad una  
2078 pressione compresa tra 8 bar e 10 bar o, se più bassa, alla più alta permessa dalla pressione di lavoro  
2079 della pompa.

##### 2080 b. Pulsazioni

2081 Non ci devono essere pulsazioni visibili causate dalla pompa.

##### 2082 c. Perdite

2083 Non ci devono essere perdite dalla pompa.

##### 2084 d. Valvola di sovrappressione (prova opzionale)

2085 Se è presente una valvola di sovrappressione, essa deve funzionare correttamente. La mancata

106

107

2086funzionalità della valvola non pregiudica l'esito del controllo, ma deve essere riportata nel rapporto  
2087di prova.

### 2088**1.3 Serbatoio principale**

#### 2089**a. Aspetti generali**

2090Non devono esserci perdite dal serbatoio o dal foro di riempimento quando il coperchio è chiuso.

2091Deve essere presente un filtro in buone condizioni nell'apertura di riempimento.

2092Deve essere assicurata una compensazione della pressione (per evitare sovra- o sottopressioni nel  
2093serbatoio).

2094Deve essere possibile raccogliere facilmente, in modo affidabile e senza perdite, il liquido dal  
2095serbatoio (per esempio utilizzando un rubinetto).

2096Se è presente un dispositivo per il caricamento dell'acqua nel serbatoio direttamente dalla pompa  
2097dell'irroratrice, questo deve essere munito di un dispositivo di non-ritorno che deve operare in  
2098maniera corretta.

#### 2099**b. Contenitori dei prodotti fitosanitari**

2100Il dispositivo di pulizia dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, se presente, deve operare in  
2101maniera corretta.

#### 2102**c. Agitazione**

2103Un ricircolo chiaramente visibile deve essere ottenuto quando si irrori al regime nominale della  
2104 presa di potenza, con il serbatoio riempito alla metà della sua capacità nominale.

#### 2105**d. Indicatore di livello del liquido**

2106Deve essere presente almeno un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile  
2107e visibile, sia dal posto di guida che dalla postazione di riempimento.

### 2108**1.4 Dispositivo di introduzione dei prodotti fitosanitari (premiscelatore)**

2109Se presente, deve operare in maniera corretta ed essere dotato di un sistema di filtrazione.

### 2110**1.5 Sistemi di misura, comando e regolazione**

#### 2111**a. Aspetti generali**

2112Tutti i dispositivi per la misurazione, l'inserimento o il disinserimento e la regolazione della  
2113pressione e/o della portata devono operare in modo corretto e non devono presentare perdite.

2114Tutti i dispositivi per la regolazione della pressione devono mantenere una pressione di lavoro  
2115costante, con una tolleranza di  $\pm 10\%$  a velocità di rotazione costante, e raggiungere la stessa  
2116pressione di lavoro dopo che l'attrezzatura è stata fermata e, quindi, riavviata.

2117I comandi essenziali per l'irrorazione (per esempio, apertura e chiusura sezioni di barra ed  
2118erogazione complessiva, regolazione pressione) devono essere montati in modo che possano essere  
2119facilmente raggiunti e manovrati durante la distribuzione e, che, l'informazione fornita possa essere  
2120letta.

2121È ammessa la rotazione della testa e della parte superiore del corpo dell'operatore (il manometro  
2122montato sulla macchina irroratrice deve essere leggibile dalla postazione di guida dell'operatore).

2123Deve essere possibile aprire e chiudere simultaneamente l'erogazione di tutti gli ugelli.

2124Altri dispositivi di misurazione, con particolare riferimento ai flussimetri (utilizzati per il controllo  
2125dei volumi/ha erogati), devono misurare all'interno di un errore  $\leq 5\%$  rispetto al valore effettivo.

## 2126b. **Manometro**

### 2127 **i. Scala di lettura**

2128La scala del manometro deve essere leggibile chiaramente e adatta all'intervallo delle pressioni di  
2129lavoro utilizzate.

2130La scala deve avere un intervallo di lettura minore o uguale a:

2131  $\frac{35}{17}$  0,2 bar, per pressioni di lavoro  $\leq 5$  bar;

2132  $\frac{35}{17}$  1,0 bar, per pressioni di lavoro comprese tra 5 e 20 bar;

2133  $\frac{35}{17}$  2,0 bar, per pressioni di lavoro  $\geq 20$  bar.

### 2134 **ii. Diametro**

2135Per manometri analogici il diametro della carcassa deve essere  $\geq 63$  mm.

### 2136 **iii. Funzionalità**

2137La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la lettura della pressione di  
2138lavoro, il manometro deve misurare con una precisione di  $\pm 10\%$  rispetto al valore effettivo.

2139Il manometro da verificare deve essere posizionato sull'irroratrice o su un banco prova. Le  
2140misurazioni devono essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su  
2141almeno 3 valori compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio.

### 2142c. **Perdite di carico**

2143La caduta di pressione tra il punto di misura della pressione sull'irroratrice e l'estremità di ogni  
2144sezione di barra è bene che non superi il 10% della pressione indicata sul manometro e comunque  
2145rimanga costante fra le singole sezioni di barra. L'esito di questa prova non è vincolante per il  
2146superamento del controllo, ma l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di  
2147prova.

### 2148d. **Stabilità della pressione alla chiusura delle sezioni di barra**

2149La pressione misurata sul manometro della macchina non deve variare più del 10% quando le  
2150sezioni sono chiuse una alla volta.

2151Si registrano le variazioni di pressione indicate dal manometro mano a mano che si chiudono le  
2152singole sezioni. L'esito di questa prova non è vincolante per il superamento del controllo, ma  
2153l'entità della caduta di pressione deve essere riportata nel rapporto di prova.

## 21541.6 **Condotte e tubazioni**

2155Non devono verificarsi perdite dalle condotte e dalle tubazioni flessibili quando provate alla  
2156massima pressione di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.

2157Le tubazioni flessibili devono essere posizionate in modo che non ci siano gomiti sporgenti e non  
2158devono presentare abrasioni che rendano visibile la loro trama.

## 21591.7 **Sistema di filtrazione**

### 2160a. **Filtri**

2161Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata o sull'aspirazione della pompa (i  
2162filtri agli ugelli non sono considerati come filtri sulla mandata della pompa).

2163Il (I) filtro(i) deve (devono) essere in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli  
2164ugelli montati sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori degli stessi.

2165 Gli elementi filtranti devono essere sostituibili.

#### **2166b. Dispositivo di isolamento del filtro dal serbatoio**

2167 Deve essere presente un dispositivo di isolamento del filtro che, anche in presenza di liquido nel  
2168 serbatoio, consenta di pulire i filtri senza alcuna perdita di liquido ad eccezione di quello che  
2169 potrebbe essere presente all'interno del filtro stesso e nelle condotte di aspirazione.

#### **21701.8 Barra di distribuzione**

##### **2171a. Aspetti generali**

2172 La barra deve essere stabile in tutte le direzioni ovvero non ci devono essere giochi in  
2173 corrispondenza delle giunzioni e non deve essere piegata.

2174 Le parti sinistra e destra devono avere la stessa lunghezza ad eccezione delle barre impiegate per  
2175 trattamenti speciali quali, ad esempio, quelli alle colture protette.

2176 Il ritorno automatico delle barre, quando presente, deve funzionare se esse sono equipaggiate di un  
2177 dispositivo che permette il movimento in avanti e all'indietro, in caso di contatti con ostacoli.

2178 La distanza tra gli ugelli e il loro orientamento deve essere uniforme lungo la barra ad eccezione di  
2179 quelli per trattamenti speciali (es. ugelli di fine barra...). Non deve essere possibile modificare in  
2180 modo non intenzionale la posizione degli ugelli quando si trovano in posizione di lavoro.

2181 Indipendentemente dalla distanza della barra dal terreno, il liquido erogato non deve colpire alcuna  
2182 parte dell'irroratrice.

2183 Con larghezze di lavoro >10 m deve essere presente un dispositivo di protezione degli ugelli in caso  
2184 di urto della barra con il terreno.

2185 Deve essere possibile aprire e chiudere individualmente tutte le sezioni di barra.

2186 I dispositivi di regolazione dell'altezza della barra, se presenti, devono funzionare in maniera sicura.

2187 La barra deve poter essere bloccata in maniera sicura in posizione di trasporto.

##### **2188b. Orizzontalità**

2189 Con misurazione effettuata su una superficie piana e misurando la distanza tra il bordo inferiore  
2190 degli ugelli e la superficie piana sulla quale si trova l'irroratrice, la misura maggiore e la misura  
2191 minore rilevate non devono variare più di 10 cm tra loro o dell'1% della metà della larghezza di  
2192 lavoro.

2193

#### **21941.9 Ugelli**

##### **2195a. Aspetti generali**

2196 Tutti gli ugelli devono essere uguali lungo la barra ad eccezione di quelli utilizzati per funzioni  
2197 particolari. Anche ulteriori componenti (antigoccia, filtri) devono essere uguali lungo tutta la barra.

##### **2198b. Perdite per gocciolamento**

2199 Dopo la loro chiusura gli ugelli non devono gocciolare.

2200 Trascorsi 5 secondi dall'interruzione dell'erogazione non ci devono essere gocciolamenti.

##### **2201c. Uniformità di distribuzione trasversale**

2202 Se gli ugelli servono per fornire un getto uniforme si possono seguire le indicazioni del punto c.1. o  
2203 in alternativa quelle del punto c.2. In caso contrario solo quelle del punto c.2

2204

2205c.1 Misura con banco orizzontale

2206 Se gli ugelli servono per fornire un getto uniforme, deve essere utilizzato un banco di ripartizione  
2207 per misurare la regolarità della distribuzione trasversale (per le cui caratteristiche si veda l'Allegato  
22082).

2209 Effettuare la verifica lungo tutta la barra, nella zona di sovrapposizione dei getti, impiegando tutte  
2210 le serie di ugelli montati sulla barra e operando alla pressione normalmente utilizzata  
2211 dall'agricoltore.

2212 E' necessario evitare che i risultati delle misurazioni siano influenzati dalle condizioni climatiche.

2213 La distanza tra banco e punta di spruzzo degli ugelli deve essere misurata e riportata nel rapporto di  
2214 prova.

2215 La distribuzione trasversale deve essere uniforme e deve essere valutata sulla base del coefficiente  
2216 di variazione che non deve superare il 10%; inoltre, la quantità totale di liquido raccolto da ogni  
2217 canaletta del banco prova può variare al massimo di  $\pm 20\%$  rispetto al valore medio totale.

2218

2219c.2. Misura della portata

2220 Lo scarto di portata di ciascun ugello dello stesso tipo non deve superare il  $\pm 10\%$  della portata  
2221 nominale indicata dal costruttore.

2222 Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e,  
2223 comunque, determinare la portata di ciascun ugello alla pressione di esercizio impiegata,  
2224 verificando che le portate non differiscano di  $\pm 5\%$  dal valore medio calcolato.

2225 La prova può essere effettuata con gli ugelli montati o meno sulla barra. Occorre assicurarsi che il  
2226 getto si formi correttamente. L'errore di misura deve essere  $\leq 2,5\%$  del valore misurato.

2227 Misura con ugelli sulla barra

2228 La portata di ogni ugello va misurata in conformità al punto 8 della norma ISO 5682-2:1987  
2229 (utilizzare la massima pressione indicata dal costruttore per l'ugello o la pressione di esercizio e  
2230 raccogliere per un periodo predeterminato il liquido erogato).

2231 Determinare la portata di tutti gli ugelli presenti sulla barra operando con le sezioni tutte aperte e  
2232 senza interrompere o modificare le modalità di funzionamento della pompa e del regolatore di  
2233 pressione.

2234

2235 *Ugelli pneumatici (diffusori) o centrifughi*

2236 a) raccogliere per almeno 1 minuto il liquido erogato da ciascun ugello; determinare la portata  
2237 erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussimetro

2238 oppure

2239 b) nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello noto,  
2240 attivare l'erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantità di liquido necessaria per il  
2241 rabbocco del serbatoio.

2242

2243 *Ugelli a polverizzazione per pressione*

2244 Raccogliere il liquido e determinarne la quantità erogata come indicato al punto a). Il tempo di  
2245 rilievo è bene che sia modificato in funzione della portata dell'ugello e deve comunque garantire  
2246 una corretta verifica di questo parametro.

2247

2248 Misura con ugelli smontati dalla barra

2249 La portata di ogni ugello va misurata su un apposito banco prova.

2250 Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e

2251 verificare che la portata di ciascun ugello dello stesso tipo non superi di  $\pm 10\%$  la portata media di

2252 tale tipologia di ugelli montati sulla barra.

2253

2254 **Gruppo ventola**

2255 Il gruppo ventola, se presente deve essere in buone condizioni, montato in maniera funzionale ed in

2256 particolare:

2257a) tutte le parti non devono presentare deformazioni meccaniche, logorio e lacerazioni,

2258 corrosioni e vibrazioni;

2259b) dispositivi di protezione per evitare il contatto delle mani con la ventola devono essere

2260 presenti.

2261

2262 Se il ventilatore può essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione,

2263 l'innesto deve essere affidabile.

2264

2265 **2 Irroratrici per colture arboree**

2266

2267 **2.1 Presenza e stato degli elementi di trasmissione del moto**

2268 Vedi irroratrici per colture erbacee.

2269

2270 **2.2 Gruppo ventola**

2271 Il gruppo ventola, se presente deve essere in buone condizioni, montato in maniera funzionale ed in

2272 particolare:

2273a) tutte le parti non devono presentare deformazioni meccaniche, logorio e lacerazioni,

2274 corrosioni e vibrazioni;

2275b) dispositivi di protezione per evitare il contatto delle mani con la ventola devono essere

2276 presenti.

<sup>2277</sup>

2278 Se il ventilatore può essere disinserito separatamente dalle altre parti della macchina in rotazione,

2279 l'innesto deve essere affidabile.

2280 I deflettori di aria sul ventilatore e sul carter addizionale del ventilatore, se presenti, devono operare

2281 correttamente.

2282 I componenti del gruppo ventola non devono essere esposti al getto irrorato, ad eccezione di ciò che

2283 serve per il loro funzionamento.

2284 **2.3 Pompa principale**

2285a. **Portata**

2286 Vedi irroratrici per colture erbacee.

2287b. **Pulsazioni**

2288 Vedi irroratrici per colture erbacee.



- 2289c. **Perdite**  
2290Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee
- 2291d. **Valvola di sovrappressione (opzionale)**  
2292Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2293**2.4 Serbatoio principale**
- 2294a. **Aspetti generali**  
2295Vedi irroratrici per colture erbacee erbacee
- 2296b. **Agitazione**  
2297Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2298c. **Indicatore di livello del liquido**  
2299Vedi irroratrici per colture erbacee  
2300
- 2301**2.5 Dispositivo di introduzione dei prodotti fitosanitari (premiscelatore)**  
2302Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2303**2.6 Sistemi di misura, comando e regolazione**
- 2304a. **Aspetti generali**  
2305Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2306b. **Manometro**
- 2307 **i. Scala di lettura**  
2308Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2309 **ii. Diametro**  
2310Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2311 **iii. Funzionalità**  
2312Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2313c. **Perdite di carico**  
2314Vedi irroratrici per colture erbacee.
- 2315d. **Stabilità della pressione alla chiusura delle sezioni di barra**  
2316Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2317**2.7 Condotti e tubazioni**  
2318Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2319**2.8 Sistema di filtrazione**
- 2320a. **Filtri**  
2321Vedi irroratrici per colture erbacee
- 2322b. **Dispositivo di isolamento del filtro dal serbatoio**  
2323Vedi irroratrici per colture erbacee

## 23242.9 Ugelli

### 2325 a. Aspetti generali

2326 Le caratteristiche degli ugelli (per esempio tipo di ugelli, calibro) devono essere simmetriche sui lati  
2327 sinistro e destro, eccetto laddove ci si propone un funzionamento particolare (per esempio  
2328 irrorazione su un solo lato, adattamento di ugelli per compensare dissimmetrie generate dal  
2329 ventilatore, ecc).

2330 Deve essere possibile la chiusura di ciascun ugello separatamente. In caso di porta-ugelli multipli,  
2331 questo requisito va applicato a ciascun ugello.

2332 Deve essere possibile regolare l'orientamento degli ugelli in modo simmetrico e, possibilmente,  
2333 riproducibile.

### 2334 b. Perdite per gocciolamento

2335 Vedi irroratrici per colture erbacee

### 2336 c. Portata degli ugelli

2337 La portata di ogni ugello con le medesime caratteristiche tecniche non deve variare più del 15%  
2338 rispetto alla portata nominale o del 10% rispetto alla portata media calcolata di tutti gli ugelli aventi  
2339 le medesime caratteristiche.

2340 Per irrorazioni simmetriche, la differenza tra le portate medie relative ai lati destro e sinistro deve  
2341 essere  $\leq 10\%$ .

2342 La portata di ogni ugello va misurata seguendo le medesime indicazioni riportate per le barre  
2343 irroratrici.

### 2344 d. Diagramma di distribuzione

2345 Il diagramma di distribuzione può essere determinato utilizzando un banco verticale per misurare  
2346 l'adeguamento della distribuzione verticale alle caratteristiche geometriche e morfologiche della  
2347 vegetazione da trattare (per le sue caratteristiche vedi Allegato 2).

2348 Effettuare la verifica impiegando tutte le serie di ugelli montati sulla macchina e utilizzati  
2349 dall'agricoltore operando alla pressione e con la portata del ventilatore normalmente utilizzati  
2350 dall'agricoltore.

2351 E' necessario evitare che i risultati delle misurazioni siano influenzati dalle condizioni climatiche.

2352 La distanza tra banco prova e centro della macchina deve essere pari a metà dell'interfila di  
2353 riferimento.

## 2354 **3 Lance a mano collegate a irroratrici tradizionali, a motocarriole o**

## 2355 **pompe fisse**

2356

### 23573.1 Pompa

#### 2358 i. Portata

2359 Vedi irroratrici per colture erbacee

#### 2360 ii. Pulsazioni

2361 Vedi irroratrici per colture erbacee

2362 **iii. Perdite**

2363Vedi irroratrici per colture erbacee

2364 **iv. Valvola di sovrappressione (prova opzionale)**

2365Vedi irroratrici per colture erbacee

2366**1.10 Serbatoio principale**

2367 **i.Aspetti generali**

2368Vedi irroratrici per colture erbacee

2369 **ii.Agitazione**

2370Vedi irroratrici per colture erbacee

2371 **iii.Indicatore di livello del liquido**

2372Vedi irroratrici per colture erbacee

2373**1.11 Sistemi di misura, comando e regolazione**

2374 **i.Aspetti generali**

2375 **ii.**Vedi irroratrici per colture erbacee

2376 **iii.Manometro**

2377Deve essere presente almeno un manometro in prossimità della pompa e, possibilmente, uno in  
2378prossimità della lancia.

2379 **iv.Scala di lettura**

2380Vedi irroratrici per colture erbacee

2381 **v.Funzionalità**

2382Vedi irroratrici per colture erbacee

2383**3.2 Condotti e tubazioni**

2384Devono essere in buono stato di conservazione e non presentare alterazioni visibili. Le loro  
2385caratteristiche costruttive devono risultare compatibili con la pressione di esercizio.

2386Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando provate alla massima pressione  
2387di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.

2388In caso di rottura delle tubazioni deve essere possibile interrompere l'erogazione all'inizio di queste  
2389ultime (ad esempio con uno o più rubinetti sulla tubazione di mandata).

2390**3.3 Sistema di filtrazione**

2391 **i.Filtri**

2392Vedi irroratrici per colture erbacee

2393 **ii.Dispositivo di isolamento**

2394Vedi irroratrici per colture erbacee

2395**3.4 Perdite di carico**

2396Quando si opera con tubazioni di lunghezza superiore a 10÷20 m e/o in condizioni di elevate  
2397differenze di quota tra il luogo in cui è collocata la pompa e il punto di erogazione, la pressione di

2398esercizio indicata dal manometro montato in prossimità della lancia deve essere confrontata con  
2399quella rilevata sul manometro presente in prossimità della pompa. I due valori rilevati devono  
2400essere riportati sul rapporto di prova

### 2401**3.5 Misura della portata degli ugelli**

2402La portata di ciascuno degli ugelli montati sulla lancia non deve differire di  $\pm 10\%$  rispetto a quella  
2403nominale.

2404Nel caso non sia possibile risalire alla portata nominale dell'ugello indicarlo nel rapporto di prova e,  
2405se possibile, confrontare la sua portata con quella ottenuta impiegando una lancia o un ugello nuovo  
2406di fabbrica.

2407Determinare la portata di ciascun ugello alla pressione di esercizio normalmente utilizzata  
2408dall'agricoltore, verificando, nel caso di più ugelli dello stesso tipo, che le portate non differiscano  
2409di  $\pm 5\%$  dal valore medio calcolato.

2410La portata di ogni ugello va misurata in conformità a quanto di seguito specificato:

2411a) raccogliere per almeno 1 minuto il liquido erogato da ciascun ugello. Determinare la portata  
2412 erogata per mezzo di una bilancia o per mezzo di un contenitore graduato o di un flussometro.

2413 Il tempo di rilievo è bene che sia modificato in funzione della portata dell'ugello e deve  
2414 comunque garantire una corretta verifica di questo parametro

2415 **oppure**

2416b) nel caso non sia possibile applicare il precedente sistema, riempire il serbatoio ad un livello noto,  
2417attivare l'erogazione per un tempo adeguato e misurare la quantità di liquido necessaria per il  
2418rabbocco del serbatoio.

## 2419 **4. Irroratrici spalleggiate con motore autonomo e dotate di ventilatore**

2420

### 24214.1 **Aspetti generali**

2422 Non devono esserci perdite di liquido dalla macchina nelle normali condizioni di lavoro.

2423 Il coperchio deve essere presente ed evitare la fuoriuscita di liquido durante la distribuzione.

2424 Deve essere presente un indicatore del livello di liquido del serbatoio chiaramente leggibile.

2425 Gli spallacci devono essere presenti ed in buone condizioni e devono avere una larghezza di almeno

2426 30 mm.

### 24274.2 **Sistemi di misura, comando e regolazione**

#### 2428 **i. Aspetti generali**

2429 Tutti i dispositivi per la misurazione, l'inserimento o il disinserimento e la regolazione della

2430 pressione e/o della portata, se presenti, devono operare in modo corretto e non devono presentare

2431 perdite.

#### 2432 **ii. Manometro**

2433 Le irroratrici a polverizzazione per pressione devono essere dotate di un manometro.

2434 La scala deve avere un intervallo di lettura  $\leq 0.2$  bar.

2435 La lancetta del manometro deve essere stabile allo scopo di permettere la lettura della pressione di

2436 lavoro.

2437 Il manometro deve misurare con un errore massimo di 0.2 bar.

2438 Il manometro da verificare deve essere posizionato su un banco prova. Le misurazioni devono

2439 essere effettuate rispettivamente incrementando e riducendo le pressioni su almeno 3 valori

2440 compresi fra 0 e la pressione massima di esercizio.

### 24414.3 **Condotti e tubazioni**

2442 Non devono verificarsi perdite dai condotti e dalle tubazioni quando provate alla massima pressione

2443 di esercizio indicata dal costruttore della macchina irroratrice.

### 24444.4 **Sistema di filtrazione**

2445 Deve essere presente un filtro in buone condizioni nell'apertura di riempimento.

2446 Deve essere presente almeno un filtro sulla tubazione di mandata

2447 I filtri devono essere in buone condizioni e con dimensioni delle maglie adatte agli ugelli montati

2448 sulla macchina in conformità alle istruzioni dei costruttori delle macchine (se disponibili).

### 24494.5 **Portata erogata**

2450 Vedi lance a mano.

2451  
 2452 Esempio di modello di adesivo da apporre sulla macchina irroratrice che ha superato il controllo funzionale con le  
 2453 indicazioni sulle caratteristiche dimensionali e sui contenuti essenziali delle scritte da riportare al suo interno

2454

2455

2456 Gli adesivi, che devono essere collocati in posizione visibile sulla macchina irroratrice, è bene che  
 2457 siano realizzati con colorazioni standard e predefinite, in materiale resistente all'usura.

2458 I campi relativi all'identificativo del Centro e a quello del controllo effettuato sulla macchina  
 2459 irroratrice, non devono essere obbligatoriamente degli elementi prestampati sull'adesivo, ma  
 2460 possono essere inseriti dal tecnico abilitato al momento del rilascio dello stesso (figura 1 e 2).

2461 In tal caso, entrambi i dati devono essere necessariamente riportati sull'adesivo in modo permanente  
 2462 (es.: tramite un marcatore indelebile).


2463

2464 Figura 1: Caratteristiche dimensionali del modello di adesivo comune da apporre sulla macchina irroratrice che ha  
 2465 superato il controllo funzionale.

2466


2467

2468



2470  
 2471  
 2472  
 2473

2474 Figura 2: Contenuti essenziali delle scritte da riportare all'interno del modello di adesivo comune  
2475  
2476



## Allegato III

- 2478
- 2479
- 2480 **Requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei controlli**
- 2481 **funzionali e requisiti dei Centri prova**
- 2482
- 24832 **Misuratori di portata**
- 2484 **Parametro oggetto della misura: *portata della pompa***
- 2485 **Strumento di misura: *flussimetro*.**
- 2486 **Requisiti minimi:** errore  $\leq 2\%$  del valore misurato se la portata della pompa è  $>100$  l/min o  $\leq 2$  l/min
- 2487 se la portata è  $<100$  l/min.
- 2488
- 2489 **Parametro oggetto della misura: *sistema DPA***
- 2490 **Strumenti di misura: *flussimetri, contenitori graduati*, oppure altri strumenti che garantiscano il**
- 2491 **medesimo grado di precisione.**
- 2492 **Requisiti minimi:** errore  $\leq 1,5\%$  del valore misurato.
- 2493
- 2494 **Parametro oggetto della misura: *portata ugelli***
- 2495 **Strumento di misura: *bilancia o strumenti equivalenti e cronometro* (vedi norma ISO 5682-2)**
- 2496 **Requisiti minimi:** intervallo di lettura  $\leq 20$  g per la bilancia e  $\leq 0,1$  s per il cronometro.
- 2497 **oppure**
- 2498 **Strumento di misura: *contenitore graduato e cronometro***
- 2499 **Requisiti minimi:** capacità  $\leq 2$  l, scala di lettura  $\leq 20$  ml ed errore  $\leq 20$  ml per il contenitore graduato
- 2500 e  $\leq 0,1$  s per il cronometro.
- 2501 **oppure**
- 2502 **Strumento di misura: *flussimetro***
- 2503 **Requisiti minimi:** intervallo di lettura  $\leq 0,02$  l/min.
- 2504
- 2505 Deve essere sempre garantita la completa raccolta del liquido erogato dell'ugello.
- 25063 **Manometri**
- 2507 **Parametri oggetto della misura: *dispositivi per la regolazione della pressione***
- 2508 **Strumento di misura: *manometro***
- 2509 **Requisiti minimi:**
- 2510  $\frac{35}{17}$  fondo scala  $\leq 60$  bar (irroratrici per colture arboree) o  $\leq 16$  bar (barre irroratrici)
- 2511  $\frac{35}{17}$  intervallo di lettura  $\leq 1,0$  bar (irroratrici per colture arboree) o  $\leq 0,5$  bar (barre irroratrici)
- 2512  $\frac{35}{17}$  classe precisione  $\leq 1,6$
- 2513 E' consigliabile utilizzare il manometro della macchina irroratrice oggetto del controllo, se è
- 2514 conforme ai requisiti previsti.
- 2515
- 2516 **Parametro oggetto della misura: *precisione del manometro della macchina irroratrice***
- 2517 **Strumento di misura: *banco prova manometri***
- 2518 **Requisiti minimi:** il banco prova deve essere dotato di manometro analogico con diametro  $\geq 100$  mm



2519e requisiti minimi indicati nella seguente tabella:

2520

Intervallo di pressione $\Delta p$ bar	Intervallo di lettura max bar	Precisione bar	Classe	Fondo scala Bar
$0 < \Delta p \leq 6$	0,1	0,1	1,6	6
			1,0	10
			0,6	16
$6 < \Delta p \leq 16$	0,2	0,25	1,6	16
			1,0	25
$\Delta p > 16$	1,0	1,0	2,5	40
			1,6	60
			1,0	100

2521

2522

2523E' ammesso l'utilizzo di manometri digitali, purché rispettino i medesimi requisiti di precisione.

2524

2525**Parametro oggetto della misura: perdite di carico**

2526**Strumento di misura: manometro**

2527Requisiti minimi:

2528Requisiti minimi:

2529 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> fondo scala  $\leq 60$  bar (irroratrici per colture arboree, lance) o  $\leq 16$  bar (barre irroratrici)

2530 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> intervallo di lettura  $\leq 1,0$  bar (irroratrici per colture arboree, lance) o  $\leq 0,5$  bar (barre

2531 irroratrici)

2532 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> classe precisione  $\leq 1,6$

25334 **Banco prova verticale (irroratrici per colture arboree)**

2534**Parametro oggetto della misura: diagramma di distribuzione e uniformità di distribuzione sui**

2535**due lati della macchina**

2536**Strumento di misura: banco prova**

2537Requisiti minimi:

2538 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> dimensione singolo captatore (nel caso di pareti discontinue)  $\geq 180 \times 220$  mm;

2539 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> deve essere possibile raccogliere senza interruzioni il liquido erogato lungo tutta l'altezza di

2540 distribuzione. L'intervallo di lettura deve essere  $\leq 300$  mm;

2541 <sup>35</sup>/<sub>17</sub> ripetibilità della misura: CV  $\leq 10\%$ , determinato in seguito a 4 ripetizioni e riferito al

2542 diagramma complessivo ottenuto sui contenitori graduati di raccolta del liquido: capacità  $\geq 50$

2543 ml e scala di lettura  $\geq 1\%$  della capacità degli stessi.

2544**5 Banco prova orizzontale (barre irroratrici)**

2545**Parametro oggetto della misura: uniformità di distribuzione trasversale mediante banco prova**

2546**orizzontale)**

2547**Strumento di misura: banco prova orizzontale**

2548Requisiti minimi: canalette larghe 100 mm ( $\pm 2,5$  mm) e profonde almeno 80 mm (misurate tra il

2549bordo superiore e il fondo della canaletta). La canaletta deve avere una lunghezza  $\geq 1,5$  m. Le

2550provette graduate devono essere tutte uguali, con capacità  $\geq 500$  ml ed intervallo di lettura  $\leq 10$  ml,

2551con errore  $\leq 10$  ml o al 2% del valore misurato. Le canalette dei banchi a campionamento elettronico

2552(scanner) devono avere le medesime dimensioni (tolleranza di  $\pm 1$  mm). Al momento del passaggio

134

135

65

2553del sistema di misura, il posizionamento sui singoli step deve avere una precisione di  $\pm 20$  mm.  
2554L'errore di misura della portata delle singole canalette a una portata di 0,3 l/min deve essere  $\leq 4\%$ .  
2555Nel caso di canalette larghe 50 mm, il banco deve avere le caratteristiche indicate nella ISO 5682-2.  
2556

2557**Parametro oggetto della misura: *altezza di lavoro ottimale della barra***

2558**Strumento di misura: banco prova orizzontale**

2559Requisiti minimi:

2560<sup>35</sup>/<sub>17</sub> larghezza canalette  $\leq 100$  mm ( $\pm 2,5$  mm);

2561<sup>35</sup>/<sub>17</sub> profondità canaletta  $\geq 70\%$  della larghezza;

2562<sup>35</sup>/<sub>17</sub> la lunghezza delle canalette deve consentire la raccolta completa del getto erogato;

2563<sup>35</sup>/<sub>17</sub> il sistema di raccolta del liquido in corrispondenza di ogni canaletta deve consentire la  
2564 valutazione dei requisiti previsti al punto 9.3.1 del protocollo di prova.

2565

2566

2567**5. Requisiti dei centri prova**

2568

2569Per i Centri Prova che si occupano dei controlli sulle irroratrici delle colture erbacee è necessario  
2570che il luogo dove avvengono i test abbia dimensioni sufficienti ad ospitare una corretta verifica  
2571dell'uniformità di distribuzione della barra per tutto il suo sviluppo. Devono essere inoltre presenti :

2572 a) Un sistema per la corretta evacuazione dei gas di scarico del trattore o della macchina  
2573 semovente se impiegate in un ambiente chiuso (Centro Prova fisso).

2574 b) Una serie di utenze elettriche a 12 volt per alimentare eventuali strumentazioni delle  
2575 macchine irroratrici oggetto dei test e/o le strumentazioni necessarie per i controlli (sia nel  
2576 caso di Centri Prova fissi che mobili).

2577Nel luogo dove si realizza il controllo ordinario, andrebbe svolta una ispezione preliminare della  
2578macchina irroratrice, allo scopo di evitare le perdite di tempo conseguenti a misurazioni condotte su  
2579irroratrici con difetti evidenti.

2580E' bene che il proprietario/utilizzatore dell'irroratrice sia presente durante il controllo funzionale e  
2581che sia in grado di fornire tutte le informazioni relative al normale impiego della macchina  
2582irroratrice.

2583L'irroratrice deve essere sottoposta al controllo possibilmente abbinata al medesimo trattore  
2584impiegato in azienda per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari (perché - taratura) e accompagnata  
2585dal libretto di uso e manutenzione.

2586Le valutazioni strumentali necessarie per l'esecuzione del controllo funzionale devono essere  
2587effettuate impiegando i banchi prova e la strumentazione con i requisiti costruttivi e funzionali  
2588riportati nell'allegato 2.

2589Nel caso in cui l'irroratrice sia sprovvista di elementi che consentono il riconoscimento della stessa,  
2590è necessario che il Centro Prova provveda alla identificazione della macchina sottoposta al controllo  
2591funzionale attraverso l'assegnazione di un numero/codice univoco che dovrà essere applicato al  
2592telaio della macchina in maniera visibile e indelebile, ad esempio mediante punzonatura o  
2593apposizione di targhetta con numerazione univoca.

## ALLEGATO IV

### **Contenuti del corso di formazione per l'autorizzazione dei tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici**

2594  
2595  
2596  
2597  
2598  
2599  
2600 La struttura del corso prevede lezioni teoriche (60% del tempo totale) e pratiche (40% del tempo  
2601totale) (vedi tabella 1) ed un periodo di tirocinio pratico applicativo (specifico per ciascuna  
2602tipologia di macchina irroratrice per cui si chiede l'autorizzazione) della durata minima di 3 giorni,  
2603o corrispondente ad almeno 6 macchine esaminate.

2604 Per poter essere ammessi all'esame di abilitazione, composto da una parte teorica e una pratica,  
2605gli aspiranti tecnici devono avere frequentato almeno il 70% delle lezioni previste dal corso e  
2606devono aver svolto il relativo tirocinio. Nel caso non siano disponibili sul territorio Centri Prova o  
2607attrezzature per consentire lo svolgimento del tirocinio, al tecnico viene comunque consentito di  
2608svolgere l'esame dopo la parte teorica, ma il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'attività  
2609di tirocinio il cui svolgimento dovrà essere verificato dall'Autorità Regionale competente.

2610 La parte teorica dell'esame è suddivisa in una prova scritta ed in un colloquio orale.

2611 La parte pratica consiste nell'esecuzione da parte del candidato di un controllo funzionale  
2612completo di almeno una macchina irroratrice per ciascuna tipologia per la quale si chiede  
2613l'abilitazione.

2614  
2615**Tabella 1: Argomenti delle lezioni per i tecnici che intendono ottenere l'autorizzazione al**  
2616**controllo funzionale delle irroratrici in uso**

2617

<b>ARGOMENTO</b>	<b>Didattica</b>	<b>ORE *</b>
La distribuzione dei prodotti fitosanitari alla luce delle recenti normative internazionali e delle richieste della grande distribuzione	TEORIA	1
I criteri generali che regolano la distribuzione dei prodotti fitosanitari e la loro influenza sull'efficacia del trattamento e sulla sicurezza ambientale e dell'operatore.	TEORIA	2
Le diverse tipologie di macchine irroratrici impiegate nei trattamenti fitosanitari alle colture agrarie: classificazione (documento ENAMA n°18), componenti, caratteristiche costruttive, criteri di funzionamento e di scelta.	TEORIA	4
Le principali tipologie di ugelli utilizzati sulle macchine irroratrici.	TEORIA	2
Dimostrazione dei differenti livelli di polverizzazione e dei diagrammi di distribuzione ottenuti con le diverse tipologie di ugelli; relazione tra portata e pressione: esercizi.	PRATICA + TEORIA	3
Presenza visione dei componenti delle irroratrici, delle modalità di funzionamento dell'intero circuito idraulico di alcune tipologie di macchine e descrizione dei loro possibili problemi funzionali.	PRATICA	4
Il servizio di controllo periodico della funzionalità delle macchine irroratrici: finalità, obiettivi e organizzazione. (Documenti ENAMA n°1 e	TEORIA	3

n°13)		
La strumentazione e i banchi prova impiegati per l'esecuzione del controllo funzionale: caratteristiche tecniche e requisiti minimi previsti dai Documenti ENAMA n°3 e n°4.	TEORIA	2
Parametri da esaminare per il controllo funzionale delle macchine irroratrici e i relativi limiti di accettabilità previsti dai Documenti ENAMA n°6 e n°7	TEORIA	3
La procedura di regolazione (taratura) delle macchine irroratrici: finalità, obiettivi e parametri della macchina su cui intervenire (Documenti ENAMA n°10, n°11 e n°17)	TEORIA	3
Esempi pratici su come si effettua il controllo di differenti tipologie di macchine irroratrici per colture arboree ed erbacee.	PRATICA	5
Esempi pratici sulla regolazione (taratura) di macchine irroratrici per colture arboree ed erbacee.	PRATICA	5
Aspetti normativi, mutuo riconoscimento dei controlli, gestione dei documenti e responsabilità oggettiva del controllore. (Documenti ENAMA n°1 e n°9)	TEORIA	2
Impiego di software per l'imputazione dei dati su supporto informatico e loro trasferimento ad una banca dati centrale (Documenti ENAMA n°15 e n°16)	TEORIA	1
<b>TOTALE</b> <i>*La suddivisione delle ore è scelta dall'Ente formatore; le ore qui riportate forniscono un' indicazione di massima</i>		<b>40</b>

2618

## ALLEGATO V

2619  
2620  
2621  
2622

### Specie ed habitat di interesse comunitario legate agli ambienti acquatici

2623 La lista delle specie e degli habitat di interesse comunitario (tutelate dalle Direttive “Uccelli” e  
2624 “Habitat”) selezionati in base alle indicazioni della *Horizontal Wetland Guidance della Common*  
2625 *Implementation Strategy* dell’Unione Europea (doc n. 12 - 2003) per l’individuazione delle aree da  
2626 inserire nei registri delle aree protette per la tutela della biodiversità (istituiti in base alla dir.  
2627 2000/60/CE), secondo i criteri riportati nella tabella di seguito riportata:

<sup>2628</sup>  
<sup>2629</sup> Criteri ecologici per l’identificazione di habitat e specie di interesse comunitario direttamente dipendenti dallo stato  
<sup>2630</sup> delle acque (da *Wetlands Horizontal Guidance*, 2003)

2631

SPECIE NATURA 2000	HABITAT NATURA 2000
1.a - Specie che vivono in acque superficiali (es. <i>Austrapotamobius pallipes</i> , pesci)	2.a – Habitat costituiti da acque superficiali o che si trovano interamente in acque superficiali (es. acque oligotrofe, fiumi con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i> )
1.b - Specie che dipendono dalle acque superficiali per almeno una fase del loro ciclo vitale (riproduzione, incubazione, sviluppo giovanile, alimentazione ecc.). (Molte specie di anfibi e uccelli)	2.b – Habitat che dipendono da inondazioni frequenti o dal livello delle acque sotterranee (es. boschi alluvionali di ontano, torbiere, paludi calcaree).
1.c - Specie che dipendono da habitat non acquatici ma dipendenti dall’acqua (rispondenti ai criteri 2.b e 2.c).	2.c – Habitat non acquatici che dipendono dall’influenza delle acque superficiali - es. spray, umidità.

2632

2633 Le liste sono state tratte dal Rapporto ISPRA n. 153/11 (D’Antoni et al., 2011, elaborate Francesca  
2634 Pani e Emanuela Perinelli (MATTM) sulla base delle liste già pubblicate nel Rapporto ISPRA  
2635 107/10 (D’Antoni e Natalia, 2010), con il contributo di Sara Baiocchi, Nicola Baccetti (ISPRA),  
2636 Giulia Benassi, Pietro Massimiliano Bianco (ISPRA), Stefania Biscardi, Danilo Russo (Univ.  
2637 Napoli).

2638 Sono stati presi in considerazione solo gli habitat/specie che rispondono ai criteri a e b, avendo  
2639 ritenuto il criterio c poco significativo ai fini della istituzione del Registro delle Aree Protette.

2640

### Habitat legati all’ambiente acquatico (inseriti in Allegato I Direttiva Habitat)

PRIORITÀ	CODICE	NOME HABITAT	CRITERI WHG
*	1150	Lagune costiere	2a
	1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose	2b
	1320	Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )	2b
*	1340	Pascoli inondata continentali	2b
	1410	Pascoli inondata mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )	2b
	1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornetea fruticosi</i> )	2b
*	1510	Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietalia</i> )	2b
	3110	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose ( <i>Littorelletalia uniflorae</i> )	2a

142  
143

PRIORITÀ	CODICE	NOME HABITAT	CRITERI WHG
	3120	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con <i>Isoetes</i> spp.	2a
	3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	2a
	3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	2a
	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	2a
	3160	Laghi e stagni distrofici naturali	2a
*	3170	Stagni temporanei mediterranei	2b
	3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea	2b
	3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>	2b
	3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>	2b
	3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>	2b
	3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>	2a
	3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodium rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	2b
	3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>	2b
	3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	2b
*	7110	Torbiera alte attive	2b
	7120	Torbiera alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale	2b
	7140	Torbiera di transizione e instabili	2b
	7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>	2b
*	7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	2b
*	7220	Sorgenti petrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )	2a
	7230	Torbiera basse alcaline	2b
*	7240	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>	2b
	91B0	Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>	2b
*	91D0	Torbiera boscate	2b
*	91E0	Foreste alluvionali residue di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )	2b
	91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o	2b

PRIORITÀ CODICE	NOME HABITAT	CRITERI WHG
	<i>Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)</i>	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	2b
92C0	Boschi di <i>Platanus orientalis</i> e <i>Liquidambar orientalis</i> ( <i>Platanion orientalis</i> )	2b
92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali ( <i>Nerio-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i> )	2b

2642  
2643  
2644

*Specie di fauna e flora legate all'ambiente acquatico (inserite in All. II Direttiva Habitat)*

GRUPPO	PRIORITÀ	SPECIE	CRITERI WHG
Invertebrati		<i>Austropotamobius pallipes</i>	1a
Invertebrati	*	<i>Austropotamobius torrentium</i>	1a
Invertebrati		<i>Coenagrion mercuriale</i>	1b
Invertebrati		<i>Cordulegaster trinacriae</i>	1b
Invertebrati		<i>Graphoderus bilineatus</i>	1b
Invertebrati		<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	1b
Invertebrati		<i>Lindenia tetraphylla</i>	1b
Invertebrati		<i>Ophiogomphus cecilia</i>	1b
Invertebrati		<i>Oxygastra curtisii</i>	1b
Pesci	*	<i>Acipenser naccarii</i>	1a
Pesci		<i>Alburnus albidus</i>	1a
Pesci		<i>Alosa fallax</i>	1a
Pesci		<i>Aphanius fasciatus</i>	1a
Pesci		<i>Barbus meridionalis</i>	1a
Pesci		<i>Barbus plebejus</i>	1a
Pesci		<i>Chondrostoma genei</i>	1a
Pesci		<i>Chondrostoma soetta</i>	1a
Pesci		<i>Cobitis tenia</i>	1a
Pesci		<i>Cottus gobio</i>	1a
Pesci		<i>Knipowitschia panizae</i>	1a
Pesci		<i>Lampetra fluviatilis</i>	1a
Pesci		<i>Lampetra planeri</i>	1a
Pesci		<i>Lethenteron zanandreae</i>	1a
Pesci		<i>Leuciscus lucumonis</i>	1a
Pesci		<i>Leuciscus souffia</i>	1a
Pesci		<i>Padogobius nigricans</i>	1a
Pesci		<i>Petromyzon marinus</i>	1a
Pesci		<i>Pomatoschistus canestrinii</i>	1a
Pesci		<i>Rutilus pigus</i>	1a
Pesci		<i>Rutilus rubidio</i>	1a
Pesci		<i>Sabanejewia larvata</i>	1a
Pesci		<i>Salmo macrostigma</i>	1a
Pesci		<i>Salmo marmoratus</i>	1a
Anfibi		<i>Bombina variegata</i>	1b

GRUPPO	PRIORITÀ	SPECIE	CRITERI WHG
Anfibi		<i>Discoglossus sardus</i>	1b
Anfibi	*	<i>Pelobates fuscus insubricus</i>	1b
Anfibi	*	<i>Proteus anguinus</i>	1a
Anfibi		<i>Rana latastei</i>	1b
Anfibi		<i>Salamandrina terdigitata</i> <sup>3</sup>	1b
Anfibi		<i>Triturus carnifex</i>	1b
Rettili		<i>Emys orbicularis</i>	1b
Mammiferi		<i>Lutra lutra</i>	1b
Mammiferi		<i>Myotis capaccinii</i>	1b
Piante inf.		<i>Drepanocladus vernicosus</i>	1b
Piante inf.		<i>Riccia breidleri</i>	1b
Piante sup.		<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	1a
Piante sup.	*	<i>Armeria helodes</i>	1b
Piante sup.		<i>Caldesia parnassifolia</i>	1a
Piante sup.	*	<i>Carex panormitana</i>	1b
Piante sup.		<i>Eleocharis carniolica</i>	1a
Piante sup.		<i>Erucastrum palustre</i>	1b
Piante sup.		<i>Isoetes malinverniana</i>	1a
Piante sup.		<i>Kosteletzkya pentacarpos</i>	1b
Piante sup.	*	<i>Limonium insulare</i>	1b
Piante sup.	*	<i>Limonium pseudolaetum</i>	1b
Piante sup.	*	<i>Limonium strictissimum</i>	1b
Piante sup.		<i>Liparis loeselii</i>	1b
Piante sup.		<i>Marsilea quadrifolia</i>	1a
Piante sup.		<i>Myosotis rehsteineri</i>	1a
Piante sup.		<i>Petagnia saniculifolia</i>	1b
Piante sup.	*	<i>Salicornia veneta</i>	1b
Piante sup.		<i>Trifolium saxatile</i>	1b

2645  
2646  
2647

**Specie di Uccelli legati all'ambiente acquatico (inserire in All.I Direttiva Uccelli e migratori abituali)**

NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	1b
Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	1b
Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	1b
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	1b
Codone	<i>Anas acuta</i>	1b
Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	1b
Alzavola	<i>Anas crecca</i>	1b
Fischione	<i>Anas penelope</i>	1b
Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	1b
Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	1b
Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	1b
Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	1b

<sup>148</sup> Il nome della specie è diventato *Salamandria perspicillata* anche se *Salamandrina terdigitata* è quello che compare negli allegati della Direttiva  
<sup>149</sup>Habitat



NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	1b
Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	1b
Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	1b
Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	1b
Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	1b
Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	1b
Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	1b
Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	1b
Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	1b
Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	1b
Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	1b
Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	1b
Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	1b
Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	1b
Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	1b
Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	1b
Piovanello	<i>Calidris ferruginea</i>	1b
Gambecchio	<i>Calidris minuta</i>	1b
Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	1b
Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1b
Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	1b
Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	1b
Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus</i>	1b
Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	1b
Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	1b
Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	1b
Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	1b
Airone bianco maggiore	<i>Egretta alba</i>	1b
Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	1b
Folaga	<i>Fulica atra</i>	1b
Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	1b
Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	1b
Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	1b
Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	1b
Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	1b
Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	1b
Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	1b
Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	1b
Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	1b
Gabbiano reale mediterraneo	<i>Larus cachinnans</i>	1b
Gavina	<i>Larus canus</i>	1b
Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	1b
Gabbiano roseo	<i>Larus genei</i>	1b
Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	1b
Gabbianello	<i>Larus minutus</i>	1b

NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	1b
Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	1b
Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	1b
Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	1b
Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	1b
Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	1b
Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	1b
Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	1b
Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	1b
Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	1b
Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	1b
Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	1b
Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	1b
Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	1b
Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	1b
Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	1b
Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	1b
Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	1b
Marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	1b
Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	1b
Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	1b
Fenicottero	<i>Phoenicopterus ruber</i>	1b
Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	1b
Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	1b
Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	1b
Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	1b
Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	1b
Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	1b
Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena</i>	1b
Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	1b
Pollo sultano	<i>Porphyrio porphyrio</i>	1b
Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	1b
Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	1b
Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	1b
Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	1b
Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	1b
Fratichello	<i>Sterna albifrons</i>	1b
Sterna di Rüppell	<i>Sterna bengalensis</i>	1b
Sterna maggiore	<i>Sterna caspia</i>	1b
Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	1b
Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	1b
Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1b
Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	1b
Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	1b
Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	1b

NOME ITALIANO	NOME SCIENTIFICO	CRITERI WHG
Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	1b
Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	1b
Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	1b
Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	1b

2648

2649\* **Habitat e specie la cui conservazione è prioritaria ai sensi della Dir. 92/43/CEE**

2650

2651 **I siti della Rete Natura 2000 in cui sono presenti habitat e specie di interesse comunitario**

2652 **legate alle acque interne sono 1876, pari al 73% del totale dei SIC e ZPS (Rapporto ISPRA**

2653 **153/11).**

2654

2655

2656 **Riferimenti bibliografici:**

2657

2658 D'Antoni S., Battisti C., Cenni M. e Rossi G.L. (a cura di), 2011 – Contributi per la tutela della biodiversità delle zone umide. Rapporti ISPRA 153/11

2660 D'Antoni S. & Natalia M.C. (a cura di), 2010 - Sinergie fra la Direttiva Quadro sulle Acque e le Direttive "Habitat" e "Uccelli" per la tutela degli ecosistemi acquatici con particolare riferimento alle Aree Protette, Siti Natura 2000 e Zone Ramsar. Aspetti relativi alla Pianificazione. Rapporti ISPRA 107/2010, pp. 178.

2664 European Commission, 2010 – Links between the Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC) and Nature Directives (Birds Directive 79/409/EEC and Habitat Directive 92/43/EEC). Frequently Asked Questions. DG Environment (Dir. B, D, A), Draft scaricabile dal CIRCA-  
http://circa.europa.eu/

## ALLEGATO VI

2668

### 2669 **PARTE A**

2670

#### 2671 **A.1 Stoccaggio dei prodotti fitosanitari**

2672 Fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 e s.m.i. e le disposizioni  
2673 previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della  
2674 sicurezza nei luoghi di lavoro, le azioni di seguito elencate, eseguite da utilizzatori professionali e,  
2675 ove applicabili, dai distributori, non devono rappresentare un pericolo per la salute umana o per  
2676 l'ambiente.

2677

- 2678 1. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi  
2679 stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti  
2680 fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i  
2681 prodotti fitosanitari. Non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi  
2682 compresi. Possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti  
2683 fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti  
2684 siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque  
2685 separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
- 2686 2. Il deposito dei prodotti fitosanitari può anche essere costituito da un'area specifica all'interno  
2687 di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i  
2688 quantitativi da conservare sono ridotti. Nel magazzino o locale dove è ubicata l'area specifica  
2689 o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
- 2690 3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti  
2691 accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi  
2692 di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il  
2693 prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano  
2694 contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
- 2695 4. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche  
2696 disposizioni in materia di protezione delle acque.
- 2697 5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per  
2698 l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di  
2699 animali.
- 2700 6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare  
2701 temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti.
- 2702 7. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
- 2703 8. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette  
2704 integre e leggibili.
- 2705 9. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es.  
2706 bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno  
2707 del deposito o armadietto.
- 2708 10. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori  
2709 professionali.
- 2710 11. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere  
2711 possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve  
2712 essere lasciato incustodito mentre è aperto.
- 2713 12. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.

158

159

76

2714 13. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di  
2715 emergenza.

2716 14. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere  
2717 eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

2718

### 2719A.2 Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima 2720 dell'applicazione

2721 Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue.

2722 1. Verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e  
2724 non presenti perdite.

2725 2. Preparare la miscela fitoiatrice con modalità tali da non causare rischi per l'ambiente anche in  
2726 caso di sversamenti accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli molto  
2727 permeabili e/o declivi e/o sovrastanti falde acquifere.

2728 3. Non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso, le attrezzature e i  
2729 prodotti fitosanitari. Tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali.

2730 4. La captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice può essere effettuata  
2731 esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la  
2732 contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di  
2733 stoccaggio dell'acqua).

2734 5. La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della  
2735 quantità di miscela presente nel serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai  
2736 superare quelli massimi indicati dal costruttore.

2737 6. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i  
2738 relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrice da  
2739 distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente  
2740 normativa sui rifiuti.

2741 7. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo  
2742 dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti, che  
2743 devono essere sempre disponibili in azienda e conservati in buono stato.

2744

### 2745 A.3 Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

2746 La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali deve essere  
2747 effettuata accuratamente per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va  
2748 posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste  
2749 sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso  
2750 di emergenza riportate nelle schede di sicurezza. A tal fine è necessario attenersi a quanto segue,  
2751 assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni sotto elencate.

2752 1. Trasportare i prodotti fitosanitari nei loro contenitori originali con le etichette integre e  
2753 leggibili, fatte salve le indicazioni di cui al D. M. n. 544/2009, relativo all'applicazione  
2754 dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di sostanze pericolose su strada (ADR,  
2755 Ginevra 30 settembre 1957).

2756 2. In caso di danneggiamento e conseguenti perdite durante le operazioni di  
2757 carico/scarico/trasporto delle confezioni:

- 2758 a. le confezioni danneggiate e riparate devono essere sistemati in appositi contenitori con  
2759 chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi  
2760 rischi;
- 2761 b. le eventuali perdite devono essere tamponate con materiale assorbente e raccolte in  
2762 apposito contenitore per il successivo smaltimento.
27633. Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso  
2764 l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
27654. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei  
2766 destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti  
2767 all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti  
2768 agricoli in un area separata, appositamente dedicata.

2769

#### 2770 **A.4 Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine** 2771 **del trattamento.**

2772E' necessario minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il  
2773calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura distribuzione.

2774La miscela fitoiatrica, che residua a fine trattamento, comprende:

- 2775 a. l'eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto a quella necessaria per coprire la  
2776 superficie oggetto del trattamento);
- 2777 b. la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali depositi di miscela fitoiatrica negli  
2778 angoli morti del serbatoio e del circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrica all'interno  
2779 dei filtri).

2780La miscela fitoiatrica residua può avere le seguenti destinazioni:

- 2781 1. la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione, può essere quanto prima  
2782 distribuita sulle colture per le quali il prodotto in uso è autorizzato, garantendo comunque il  
2783 rispetto di tutte le indicazioni previste in etichetta;
- 2784 2. la miscela non riutilizzata deve essere conferita, per il successivo smaltimento, a operatori  
2785 autorizzati in base alla vigente normativa.

2786

#### 2787 **A.5 Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione**

2788Una non corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico,  
2789ecc.) e, soprattutto, una non adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio  
2790genera, determina forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina,  
2791quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.

2792

2793Pertanto occorre attenersi a quanto segue.

27941. Quando si effettua la pulizia esterna dell'irroratrice:

- 2796 a) se l'irroratrice è equipaggiata con appositi dispositivi, o si dispone di idonee attrezzature  
2797 per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici  
2798 dell'appezzamento adatte a tale lavaggio; in ogni caso non operare in prossimità di un  
2799 corpo idrico e non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella  
2800 medesima area del campo;
- 2801 b) se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed  
2802 attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il  
2803 successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area

2804 attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio. Se appositamente realizzati e autorizzati,  
2805 possono essere utilizzati come aree per il lavaggio anche i “*biobed*”.

<sup>2806</sup>  
28072. Quando si effettua la pulizia interna dell’irroratrice, ad esempio nel caso in cui si preveda un  
2808lungo periodo di inattività della macchina:

2809 a) non effettuare l’operazione in prossimità di un corpo idrico o su un’area dove la miscela  
2810 possa raggiungere la falda;

2811 b) l’acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le modalità riportate al paragrafo A.6.4.

<sup>2812</sup>  
28133. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti.

2814

## 2815 **A.6 Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi**

### 2816 **imballaggi**

2817Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle  
2818coltivazioni in atto, i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, nonché i relativi imballaggi primari ed  
2819altri materiali filtranti o derivanti dal tamponamento di perdite o di gocciolamenti (come ad es.  
2820stracci, carta, filtri, segatura), in quanto contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti  
2821come rifiuti speciali o pericolosi attraverso il conferimento ad operatori autorizzati in base alla  
2822normativa vigente.

2823I rifiuti (decreto legislativo n. 152/2006) dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze  
2824classificate come pericolose, ai sensi della disciplina comunitaria (Direttiva 67/548/CEE e  
2825Regolamento 1272/2008), come riportato in etichetta, sono rifiuti pericolosi, ed assumono la  
2826codifica CER 02 01 08\* (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose).

2827Nel caso in cui i prodotti fitosanitari non contengano sostanze classificate come pericolose, ai sensi  
2828della suddetta disciplina, i relativi rifiuti sono rifiuti speciali, ed assumono la codifica CER 02 01 09  
2829(rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08\*).

2830Fin dal momento della sua produzione, il rifiuto, la cui codifica resta a carico e nella piena  
2831responsabilità del produttore del rifiuto stesso, potrà essere mantenuto in azienda in attesa  
2832dell’allontanamento, secondo le disposizioni stabilite per il deposito temporaneo e contenute all’art.  
2833183, comma 1, lett. bb), del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

2834Per deposito temporaneo si intende: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,  
2835nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e che sono nella disponibilità di qualsiasi soggetto giuridico,  
2836alle seguenti condizioni:

2837

2838 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al [regolamento \(Ce\) 850/2004](#), e  
2839 successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che  
2840 regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti  
2841 conformemente al suddetto regolamento;

2842 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo  
2843 una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno  
2844 trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in  
2845 deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti  
2846 pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite annuo, il  
2847 deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

2848 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto  
2849 delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che  
2850 disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

2851 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze  
2852 pericolose;

2853 5) per alcune categorie di rifiuti, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela  
2854 del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate  
2855 le modalità di gestione del deposito temporaneo.

<sup>2856</sup>  
2857L'impresa produttrice del rifiuto fitosanitario pericoloso deve annotarne la presenza entro 10 giorni  
2858lavorativi sul Registro di carico e scarico (Registro C/S), che va mantenuto o presso la sede  
2859dell'impianto o in alternativa – ma solo se la produzione è inferiore a due tonnellate/anno - presso le  
2860associazioni di categoria (Nota: ad eccezione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C.  
2861con volume d'affari non superiore a euro ottomila, che non sono tenuti all'obbligo del Registro C/S,  
2862né alla compilazione annuale del MUD di cui all'art. 189 del decreto legislativo n. 152/2006).

2863Il Registro C/S, integrato dal Formulario di identificazione dei rifiuti che accompagna i rifiuti nella  
2864fase di trasporto, va conservato per 5 anni (art. 190 del decreto legislativo 152/2006).

2865Durante il trasporto i rifiuti vanno accompagnati dal Formulario di identificazione (art. 193 del  
2866decreto legislativo 152/2006). Mentre il Registro C/S va compilato solo se l'impresa produce rifiuti  
2867pericolosi (anche ai fini della compilazione annuale del MUD), il Formulario di identificazione va  
2868redatto e firmato dal produttore di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi.

2869Va, infine, ricordato che il produttore/detentore dei rifiuti fitosanitari (siano essi rifiuti speciali  
2870pericolosi o non) deve accertarsi che il trasportatore al quale vengono consegnati i rifiuti sia  
2871regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (presso la CCIAA). In ogni caso la  
2872responsabilità del produttore/detentore sul corretto recupero o smaltimento dei rifiuti termina solo al  
2873ricevimento della quarta copia del formulario FIR, documento che attesta appunto la regolare  
2874accettazione presso l'impianto di destinazione (art. 188 del decreto legislativo 152/2006).

2875Qualora il rifiuto fitosanitario fosse mantenuto in azienda con modalità non conformi a tutti i cinque  
2876punti contenuti nella definizione di deposito temporaneo, lo stoccaggio dello stesso si configura  
2877come deposito preliminare (D15), che deve essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo  
2878208 del decreto legislativo 152/2006.

2879

## 2880 **PARTE B**

<sup>2881</sup>

2882Le Regioni e le Province autonome possono attivare iniziative per sostenere le aziende per:

<sup>2883</sup>

28841. la realizzazione di nuovi depositi dei prodotti fitosanitari che, oltre ai requisiti riportati  
2885 all'Allegato VI parte A, rispondano ai seguenti ulteriori requisiti:

2886 - il deposito dei prodotti fitosanitari sia realizzato in un'area non a rischio da un punto di  
2887 vista ambientale e non sia ubicato su pendii rivolti verso aree sensibili all'inquinamento  
2888 e nelle zone di rispetto dei punti di captazione dell'acqua potabile (art.94 d.lgs. 152/06);

2889 - i depositi non siano ubicati ai piani interrati e seminterrati;

2890 - i depositi consentano di mantenere temperature comprese 0 e 40 °C;

2891 - i depositi siano dotati di porta ignifuga;

2892 - il sistema di contenimento, es. pozzetto, deve essere dimensionato in modo tale da  
2893 contenere almeno il 110% del volume del contenitore di liquidi più capace conservato  
2894 nel deposito.

28952. l'ammodernamento o la realizzazione di aree attrezzate per la preparazione delle miscele che:

2896 - consentano la raccolta di sversamenti accidentali di prodotto;

2897 - siano dotate di dispositivi per la raccolta dei contenitori e degli imballaggi vuoti;

2898 - siano costituite da un battuto di cemento munito di un tombino collegato ad un serbatoio  
2899 di raccolta dei reflui contaminati con prodotti fitosanitari;



2900 - siano dotate, in una zona adiacente al locale di deposito, di strumenti per la pesatura,  
2901 acqua corrente, lavello lavamani, lava-occhi e doccia di emergenza.

29023. l'acquisizioni di strumenti o la realizzazione di strutture che consentano di ottimizzare le  
2903operazioni di preparazione delle miscele:

2904 - conta litri automatici o sensori di allarme montati sul serbatoio per il controllo del  
2905 riempimento dei serbatoi;

2906 - soluzioni tecniche che impediscano la contaminazione della fonte idrica quando si rende  
2907 necessario effettuare il riempimento dell'irroratrice da pozzi, da corpi idrici, o dalla rete  
2908 idrica;

2909 - valvola di non ritorno da utilizzare nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali.

2910  
29114. la realizzazione di strutture e/o l'acquisizione di strumenti per la pulizia interna od esterna delle  
2912 attrezzature e dei contenitori vuoti;

2913  
29145. l'acquisto di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in grado di ottimizzare la  
2915 riduzione dell'inquinamento diffuso, come ad esempio:

2916 - attrezzature che riducono la deriva;

2917 - attrezzature che recuperano la miscela fitoiatrice che non ha raggiunto il bersaglio;

2918 - attrezzature che ottimizzano la localizzazione dei trattamenti fitosanitari sui bersagli,  
2919 attraverso strumenti di precisione.

2920A partire dal primo gennaio 2015 il Consiglio tecnico scientifico, di cui all'articolo 5 del decreto  
2921legislativo n. 150/2012, predispone annualmente criteri di indirizzo sulle attrezzature e sulle  
2922soluzioni precedentemente richiamate, da promuovere e rendere prioritarie nei programmi di  
2923sostegno.

2924

2925

2926

## Indicatori prioritari

Azione	Nome dell'indicatore	Indicatore	Dato da rilevare	Fonte dati	Referente	Target	Stato rilevazione dati
<i>Distribuzione e uso dei Prodotti fitosanitari</i>	<i>Distribuzione e dei Prodotti fitosanitari</i>	<p>1. <i>Quantità di prodotti fitosanitari per classi di tossicità per anno</i></p> <p>2. <i>Quantità di sostanza attiva distribuita per anno</i></p> <p>3. <i>Quantità di sostanza attiva distribuita per anno su SAU trattabile tot</i></p> <p><b>Andamento nei 5 anni</b></p>	<i>Distribuzione dei Prodotti fitosanitari</i>	ISTAT	ISTAT	salute, ambiente, operatori, consumatori	Attivo
<i>Distribuzione e uso dei Prodotti fitosanitari</i>	<i>Uso dei Prodotti Fitosanitari</i>	<p>1. <i>Numero di trattamenti per tipologia di Prodotto Fitosanitario</i></p> <p>2. <i>Numero medio di trattamenti /superficie trattata e/o superficie coltivata</i></p> <p>3. <i>Quantità media di sostanza attiva/ ha di superficie trattata e/o coltivata</i></p> <p><b>Andamento nei 5 anni</b></p>	<i>Distribuzione dei Prodotti fitosanitari</i>	ISTAT	ISTAT	salute, ambiente, operatori, consumatori	Attivo
<i>Riduzione del Rischio</i>	<i>Indice di rischio</i>	ASTERisk (“a tool to ASsess The pEsticide Risk”) e/o altro indice appropriato	<i>Dati complessi</i>	MINSAL	MINSAL	Salute - Ambiente	Da attivare

## Indicatori specifici

Azione	Nome dell'indicatore	Indicatore	Dato da rilevare	Fonte dati	Referente	Target	Stato rilevazione dati
Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di Prodotti fitosanitari	Rilascio del certificato di abilitazione per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. N° certificati rilasciati agli utilizzatori professionali per anno / totale aziende</li> <li>2. N° certificati rilasciati ai rivenditori/anno</li> <li>3. N° certificati rilasciati ai consulenti /anno</li> </ol> <b>Andamento nei 5 anni</b>	certificati di abilitazione rilasciati distinti per le tre categorie (utilizzatori professionali, rivenditori, consulenti)	REGIONI	MIPAAF	Salute - Ambiente	Attivo
Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di Prodotti fitosanitari	Rilascio del certificato di aggiornamento all'abilitazione per consulenti, distributori ed utilizzatori professionali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. N° di certificati di aggiornamento rilasciati ad utilizzatori professionali / anno</li> <li>2. N° di certificati di aggiornamento rilasciati ai rivenditori / anno</li> <li>3. N° di certificati di aggiornamento rilasciati ai consulenti / anno</li> </ol> <b>Andamento nei 5 anni</b>	certificati di rinnovo delle abilitazioni rilasciati distinti per le tre categorie (utilizzatori professionali, rivenditori, consulenti)	REGIONI	MIPAAF	Salute - Ambiente	Attivo

<p><i>Formazione utilizzatori, consulenti e distributori di Prodotti fitosanitari</i></p>	<p><i>Adesione a programmi di formazione ed aggiornamento per il rilascio dei certificati di abilitazione</i></p>	<p><i>1. N° di utilizzatori professionali che partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento per anno 2.N° di rivenditori/consulenti che partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento per anno 3. N° di consulenti che partecipano ai corsi di formazione e di aggiornamento per anno</i></p>	<p><i>Numero di soggetti che frequentano i corsi per le tre diverse categorie (utilizzatori professionali, rivenditori, consulenti)</i></p>	<p>REGIONI</p>	<p>MIPAAF</p>	<p>Salute - Ambiente</p>	<p>Da attivare</p>
<p><i>"Formazione e utilizzatori, consulenti e distributori di Prodotti fitosanitari" , "Informazione e sensibilizzazione", "Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei Prodotti fitosanitari"</i></p>	<p><i>Intossicazioni da esposizione a Prodotti fitosanitari</i></p>	<p><i>Intossicazioni acute da Prodotti fitosanitari: Indice di frequenza e indice di gravità / Sostanze attive e Prodotti fitosanitari - Andamento nei 5 anni</i></p>	<p><i>Casi di esposizione umana a Prodotti fitosanitari con ricorso ad un centro antiveneni</i></p>	<p>REGIONI Centri Antiveneni</p>	<p>ISS - SINSIAP</p>	<p>Salute</p>	<p>Attivo</p>

<p>"Formazione e utilizzatori, consulenti e distributori di Prodotti fitosanitari"</p> <p>"Informazione e sensibilizzazione", "Manipolazione, uso, stoccaggio, smaltimento dei Prodotti fitosanitari"</p>	<p>Incidenti ambientali</p>	<p>Incidenti ambientali causati dall'uso di Prodotti fitosanitari in aree agricole e non agricole per anno - Indice di frequenza e indice di gravità Andamento nei 5 anni</p>	<p>Casi di inquinamento</p>	<p>MATTM MINSAL REGIONI</p>	<p>ISPRA/ISS</p>	<p>Ambiente Salute</p>	<p>Attivo</p>
<p>Controllo funzionale delle macchine irroratrici di Prodotti fitosanitari</p>	<p>Controllo funzionale / manutenzione e / taratura delle macchine</p>	<p>1. N°centri di revisione o taratura per anno 2. N° revisioni per anno</p>		<p>REGIONI</p>		<p>Ambiente Salute</p>	<p>Da attivare</p>
<p>Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico</p>	<p>Frequenza e concentrazione di Sostanze attive nelle acque a livello nazionale</p>	<p>Analisi dei dati di monitoraggio delle acque superficiali e profonde rispetto alla frequenza e alla concentrazione rilevata di Sostanze attive fitosanitarie e dei loro metaboliti / anno Andamento in 5 anni</p>	<p>Dati di monitoraggio regionale delle acque superficiali e profonde rispetto ai residui di Sostanze attive fitosanitarie</p>	<p>REGIONI</p>	<p>ISPRA</p>	<p>Salute Ambiente</p>	<p>Attivo</p>

<i>Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico</i>	<i>Concentrazioni di specifiche sostanze attive nelle acque</i>	<i>Analisi dei dati di monitoraggio delle acque superficiali e profonde, a livello regionale, rispetto alla frequenza e alle concentrazioni di Sostanze attive individuate come candidate alla sostituzione Andamento in 5 anni</i>	<i>Dati di monitoraggio delle acque superficiali e profonde rispetto ai residui di Sostanze attive fitosanitarie</i>	REGIONI	ISPRA	Salute Ambiente	Attivo
<i>"Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico", "Misure specifiche per la tutela delle aree naturali protette"</i>	<i>Misure di mitigazione del rischio permanenti per la protezione dei corpi idrici superficiali</i>	<i>Estensione delle fasce tampone, siepi, e di altri elementi seminaturali del paesaggio agricolo (lunghezza e superficie)</i>	<i>Dati telerilevati e osservazioni di campo</i>	MIPAAF	MIPAAF	Ambiente	Da attivare
<i>Misure specifiche per la tutela delle aree naturali protette</i>	<i>Popolazioni di uccelli insettivori (Bird Index)</i>	<i>Indice delle popolazioni di uccelli insettivori Andamento in 5 anni</i>		MIPAAF	MIPAAF LIPU INEA	Ambiente	Da attivare

<p><i>Difesa Fitosanitari a basso apporto di Prodotti fitosanitari</i></p>	<p><i>Riduzione delle sostanze attive candidate alla sostituzione dal reg. CE 1107/2009</i></p>	<p><i>1. Numero delle sostanze attive candidate alla sostituzione distribuite per anno e % di riduzione rispetto a gennaio 2013 2. Quantità di sostanze attive candidate alla sostituzione distribuite per anno e % di riduzione rispetto a gennaio 2013 Andamento in 5 anni</i></p>	<p><i>Registro dei trattamenti - Indagine a campione</i></p>	<p>REGIONI</p>	<p>ISTAT/MIPAAF</p>	<p>Salute - Ambiente</p>	<p>Da attivare</p>
<p><i>Difesa Fitosanitari a basso apporto di Prodotti fitosanitari</i></p>	<p><i>Difesa integrata volontaria</i></p>	<p><i>SAU gestita secondo i disciplinari di produzione della difesa integrata volontaria /SAU totale, per coltura (ortofrutticole, viticole, cerealicole) Andamento in 5 anni</i></p>	<p><i>Aziende che aderiscono e relativi ettari dedicati</i></p>	<p>REGIONI</p>	<p>MIPAAF</p>	<p>Salute - Ambiente</p>	<p>Da attivare</p>

<i>Difesa fitosanitaria a basso apporto di Prodotti fitosanitari</i>	<i>Agricoltura biologica</i>	<i>SAU certificata secondo il metodo di produzione biologica/SAU totale, per coltura (ortofrutticole, viticole, cerealicole) Andamento in 5 anni</i>	<i>Aziende che aderiscono e relativi ettari dedicati</i>	REGIONI	MIPAAF	Salute - Ambiente	Da attivare
<i>Misure specifiche per la tutela delle aree naturali protette</i>	<i>Misure relative alla gestione dei Prodotti fitosanitari nei Siti Rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette</i>	<i>Numero dei Siti Rete Natura 2000 e AAPP che prevedono misure specifiche sull'uso dei Prodotti fitosanitari Andamento in 5 anni</i>	..... .....	REGIONI	MATTM	Ambiente	Da attivare
<i>Popolazione delle api</i>	<i>Mortalità delle api causati dall'uso dei Prodotti fitosanitari</i>	<i>Numero di segnalazioni in cui fenomeni di moria massiva delle api è attribuibile ai Prodotti fitosanitari e numero di segnalazioni in cui la causa accertata di mortalità è costituita dai Prodotti fitosanitari Andamento in 5 anni</i>	.....	MIPAAF/MINSAL/ IZS	APENET BEENET Progetto di sorveglianza nazionale MINSAL	<i>Ambiente</i>	<i>Da attivare</i>



## Indicatori di rischio

Azione	Obiettivo	Indicatore	Dato da rilevare	Fonte dati	Referente	Target	Stato rilevazione dati
<i>Riduzione del Rischio</i>	<i>Rischio acuto e cronico per il consumatore</i>	<p><i>1. Rapporto tra Esposizione del consumatore (dieta) calcolata rispetto alle diverse classi di età e soglia tossicologica ARfD (rischio acuto)</i></p> <p><i>2. Rapporto tra Esposizione del consumatore (dieta) calcolata rispetto alle diverse classi di età e soglia tossicologica ADI (rischio cronico)</i></p> <p><b>Andamento in 5 anni</b></p>	<i>Dati di concentrazione di Sostanze attive fitosanitarie negli alimenti provenienti dal monitoraggio nazionale residui</i>	REGIONI	MINSAL/ISS	Salute	Attivo
<i>Riduzione del Rischio</i>	<i>Rischio per l'operatore</i>	<p><i>Esposizione per l'operatore ad un Prodotti fitosanitari calcolata con UK-POEM e/o con GERMAN Model / soglia tossicologica AOEL della Sostanze attive</i></p> <p><b>Andamento in 5 anni</b></p>	<i>Dati di uso dei Prodotti fitosanitari presenti nel Registro dei trattamenti - (Indagine a campione)</i>	REGIONI	MINSAL/ISS	Salute	Da attivare

<i>Riduzione del Rischio</i>	<i>Rischio per gli organismi acquatici</i>	<i>TER = Endpoint tossicologico per gli organismi acquatici / dati di monitoraggio delle acque superficiali <b>Andamento in 5 anni</b></i>	<i>Dati di monitoraggio regionale delle acque superficiali rispetto ai residui di Sostanze attive fitosanitarie</i>	REGIONI	MATTM/ISPRA	Ambiente	Da attivare
------------------------------	--	--	---	---------	-------------	----------	-------------

2927